



Rinnovabili da sempre

Impianto fotovoltaico flottante “Cave Podere Stanga” nel Comune di Piacenza

Studio di Impatto Ambientale

Legge Regione Emilia Romagna n. 20/2018 e smi
Decreto legislativo n. 152/2006 e smi

Ing. Cristina

RABOZZI

Ord. Ing. SP, n. A1324

Dott. Agr. Andrea

VATTERONI

ODAF Provv. PI-LU-MS, n. 580

Dott. Agr. Elena

LANZI

ODAF Provv. PI-LU-MS, n. 688

Luglio 2024

INT.SIA.R.01.a

Aspetti programmatici e vincolistici: regime autorizzativo ed aree idonee per impianti da FER fotovoltaica

Progettista

BP Engineering SrL

Hydrosolar SrL

Coordinamento di progetto e consulenza tecnica

Hydrosolar SrL – Infralab SrL

Opere di rete per la connessione CP "Montale"

Sering Italia SrL

Opere di utenza per la connessione

Ing. Giovanni Antonio Saraceno – **3E Ingegneria SrL**

Hydrosolar SrL

Sistemi di ancoraggio

Ing. Maurizio Ponzetta – **Wave for Energy SrL**

Geologia e idrogeologia

Dott. Geol. Alessandro Murratzu, Dott. Geol. Simone Fiaschi – **Idrogeo Service SrL**

Idraulica

Ing. Marco Monaci

Studio di impatto ambientale e progettazione ambientale integrata

Dott. Agr. Andrea Vatteroni, Ing. Cristina Rabozzi, Dott. Agr. Elena Lanzi, Arch. Michela Bortolotto, Ing. Sara Cassini, Dott. Alessandro Sergenti, Dott. Simone Luccini, Arch. Martina Mastropietro, Arch. Emma Bilancieri

ENVIarea stp snc

Idrobiologia

Dott. Biol. Nicola Polisciano

Ambiente, Paesaggio, Biodiversità e Ecologia

Dott. Agr. Andrea Vatteroni, Ing. Cristina Rabozzi, Dott. Agr. Elena Lanzi, Arch. Michela Bortolotto, Ing. Sara Cassini, Dott. Alessandro Sergenti, Dott. Simone Luccini, Arch. Martina Mastropietro, Arch. Emma Bilancieri

ENVIarea stp snc

Cartografia vettoriale

Arch. Martina Mastropietro, Arch. Emma Bilancieri, Arch. Michela Bortolotto

ENVIarea stp snc

Rendering e fotosimulazioni

Geom. Eleonora Frosini – **3D Visualization***

Acustica

Ing. Francesco Borchì, Ing. Gianfranco Colucci – **Vie en.ro.se. Ingegneria SrL**

SOMMARIO

1.	PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO	4
2.	INFORMAZIONI GENERALI E INQUADRAMENTO DELL'AREA D'INTERVENTO	8
2.1	Riferimenti progettuali specifici.....	8
2.2	Soggetto proponente e disponibilità delle aree	8
2.3	Motivazioni e descrizione generale del progetto.....	8
2.4	Inquadramento territoriale.....	8
2.5	Aspetti catastali ed oneri reali sull'area	10
3.	QUADRO DI SINTESI DEGLI ASPETTI TECNICO-AMMINISTRATIVI AFFERENTI ALLA COLTIVAZIONE DEL COMPARTO A DEL POLO ESTRATTIVO N. 42 “PODERE STANGA”, ALLA LAVORAZIONE INERTI IN ESSO INSISTENTI E ALLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE OGGI CONDOTTE	12
4.	CHIARIMENTI CIRCA IL RAPPORTO DEL PROGETTO CON LA DGR ER 1458/2021	24
4.1	Considerazioni preliminari.....	24
4.2	La DGR Emilia Romagna n. 1458/2021 e successive modifiche ed integrazioni.....	25
4.3	Verifica puntuale del rispetto delle condizionalità territoriali, tecnico-realizzative o tecnico-normative individuate dalla DGR ER n. 1458/2021 e successive modifiche ed integrazioni da parte del progetto in valutazione.....	30
5.	CHIARIMENTI CIRCA IL RAPPORTO DEL PROGETTO CON LE AREE IDONEE EX ART. 20 DEL DLGS 199/2021 E CON QUELLE NON IDONEE ESPRESSE DALLA DASL N. 28/2010 ...	37
5.1	Rapporti delle aree di impianto con le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici espresse dal punto A), allegato I alla DASL n. 28/2010	37
5.2	Rapporti delle aree di impianto con le aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici espresse dall'art. 20, commi 8 e 1-bis del DLgs n. 199/2021 e successive modifiche ed integrazioni.....	40
6.	CHIARIMENTI RISPETTO AD ASPETTI AUTORIZZATIVI D'IMPIANTO SECONDARI	46
6.1	MASE_1.2: rendere uniformi, coerenti e alla stessa scala le rappresentazioni grafiche delle superfici lacuali e degli impianti tecnologici ivi previsti, in tutti gli elaborati progettuali	46
6.2	MASE_1.3: indicare gli interventi previsti per operare la variazione di destinazione attuale del territorio da area destinata a attività estrattiva a sito ospitante l'impianto tecnologico di progetto.....	47
6.3	MASE_1.9 (Aspetti progettuali 3): in merito alla sistemazione finale di ripristino ambientale della cava evidenziare quale sia lo stato dell'attività	47
6.4	MASE_8.1: chiarire la destinazione d'uso delle acque dei due bacini lacuali (irriguo, soccorso irriguo, antincendio, industriale etc)	47
6.5	MASE_15.2: chiarire ed argomentare in modo più dettagliato, attraverso anche la produzione di cartografie di dettaglio, in che modo il progetto proposto è coerente con gli interventi di destinazione finale ambientale “a invaso o bacino” della cava assenti al momento del rilascio dell'autorizzazione alle attività estrattive	48

* * *

ALLEGATI

- Allegato 1** Richiesta di collaudo parziale della cava sita nel Comune di Piacenza denominata "Polo estrattivo in loc. Podere Stanga" inviata al comune di Piacenza in data 01/02/2024 dagli esercenti Bassanetti & C. srl e Bassanetti Nello SrL, comprensiva della documentazione tecnica a firma del Dott. Geol. Filippo Lusignani
- Allegato 2** Certificato di collaudo parziale del comparto A del Polo estrattivo n. 42 "Podere Stanga" rilasciato dal comune di Piacenza in data 28/03/2024, comprensivo di verbale di sopralluogo congiunto condotto in data 12/03/2024

1. PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO

L’istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto dell’impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica flottante denominato ‘Cave Podere Stanga’ sito nel comune di Piacenza (PC) è stata presentata dalla proponente CVA EoS SrL in data 04/04/2022.

Il progetto, come noto, è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto rientra nella tipologia in elenco nell’Allegato II *Progetti di competenza Statale* alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006, al punto 2, denominata “*impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW*”.

Nella nota di trasmissione della documentazione di progetto sopra richiamata il MiTE (oggi MASE) – in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 24 del DLgs n. 152/2006 e smi – indicava come termine ultimo per la presentazione dei contributi istruttori il giorno 25/11/2022.

Alla data del 25/11/2022 erano pervenuti – per tramite del portale istituzionale del MiTE (oggi MASE) inerente le procedure VAS-VIA-AIA statali – i seguenti contributi istruttori degli enti interessati:

- Consorzio di Bonifica di Piacenza, con nota assunta al protocollo del MiTE (oggi MASE) n. 142454 del 15/11/2022;
- Provincia di Piacenza, Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, Trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti locali, con nota assunta al protocollo del MiTE (oggi MASE) n. 147307 del 24/11/2022;
- Comune di Piacenza, Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale – UO Servizi Pubblici di Impatto Urbanistico/Ambientale, con nota assunta al protocollo del MiTE (oggi MASE) n. 147845 del 25/11/2022.

Oltre tale data, inoltre, è pervenuto il seguente contributo istruttorio, catalogato sul portale istituzionale del MiTE (oggi MASE) inerente alle procedure VIA-VAS-AIA di competenza statale come “Osservazioni del pubblico inviate oltre i termini”: Regione Emilia Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, con nota assunta al protocollo del MiTE (oggi MASE) n. 163664 del 27/12/2022.

Si rimanda, per una lettura omogenea e dettagliata dei suddetti contributi istruttori, all’elaborato “Relazione d’ottemperanza”, cod. el. INT.000.R.02.a, e – in particolare – alla documentazione riportata in Allegato 1 al suddetto elaborato.

La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC¹, nei 30 giorni successivi alla conclusione della fase di consultazione², non ha presentato alcun parere conclusivo. Nessun parere conclusivo della Commissione PNRR-PNIEC è stato comunque reso disponibile entro il 04/04/2023, termine ultimo conferito dall’art. 25, c. 2-bis del DLgs n. 152/2006 e smi alla Commissione per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA dell’iniziativa.

Oltre a ciò si segnala, per omogeneità di lettura, che tra i diversi Enti interessati dalla procedura non sono – al momento della predisposizione della presente documentazione – pervenuti i pareri consultivi della Soprintendenza territorialmente competente (SABAP per le province di Parma e

¹ La Commissione PNRR-PNIEC è stata istituita dall’art. 50, c. 1, lettera d), numero 1) del D.L. 76/2020 il quale ha inserito il nuovo comma 2-bis nell’art. 8 del DLgs n. 152/2006. La suddetta Commissione svolge la funzione di organo tecnico consultivo del MiTE (oggi MASE) nell’ambito dello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, limitandone però il campo di azione alle sole tipologie progettuali previste dal nuovo allegato I-bis alla parte seconda del codice, introdotto dall’art. 18 del DL 76/2020.

² L’art. 20 del DL n. 77/2021, modificando l’art. 25 del DLgs n. 152/2006 e smi, ha previsto che la Commissione PNRR-PNIEC si debba esprimere – nell’ambito delle competenze assegnate dall’art. 8, c. 2-bis del DLgs n. 152/2006 e smi – entro 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione (ossia, riferendosi al caso in oggetto, entro 30 giorni a far data dal 25/11/2022, ergo entro il 27/12/2022) e comunque entro il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di avvio del procedimento di VIA (ossia, riferendosi al caso in oggetto, entro 130 giorni a far data dal 25/11/2022, ergo entro il 04/04/2023).

Piacenza), nonostante i tempi per le consultazioni previsti dal legislatore siano ampiamente conclusi (si veda anche seguente nota a piè di pagina n. 2). Relativamente a tale tema, coerentemente a quanto espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8610/2023 del 02/10/2023, si segnala che l’orientamento giurisdizionale odierno è quello di considerare l’assenza di rilascio di un parere entro i termini fissati *ex lege* per la consultazione come un “silenzio assenso”: la sentenza – in sintesi – conclude che “il parere della Soprintendenza reso tardivamente nell’ambito di una conferenza dei servizi è *tamquam non esset*”.

Successivamente, in data 26/02/2024, il MASE – CT PNRR-PNIEC ha sospeso – tramite nota prot. n. 2478 – il proprio parere, segnalando la necessità – per una compiuta valutazione del progetto – che venissero formulate dal proponente chiarimenti ed integrazioni progettuali. La nota, si legge, nel richiamare le osservazioni formulate dagli Enti sopra richiamati ha richiesto al proponente di provvedere a fornire i chiarimenti e le integrazioni progettuali individuate entro il termine ultimo di 20 giorni a decorrere dalla notifica della comunicazione ossia entro il 17/03/2024.

La proponente, a seguito di quanto sopra, ha richiesto – ai sensi dell’art. 24, co. 4 del DLgs n. 152/2006 e smi ed entro il 17/03/2024 – sospensione dei termini per un massimo di 120 giorni, ossia sino al 12 luglio 2024. La richiesta di sospensione, non essendo stata rigettata entro cinque giorni dalla sua presentazione, è stata accolta dal MASE.

Data la complessità e multidisciplinarietà delle integrazioni richieste e delle osservazioni formulate si è ritenuto – a garanzia di una omogeneità di lettura ed in coerenza con quanto indicato nella stessa nota del MASE n. 2478 del 26/02/2024 – di sviluppare, in relazione alla tematica degli aspetti autorizzativi d’impianto e alla coerenza dello stesso con le norme – statali e regionali – in materia di idoneità delle aree ad ospitare impianti da FER fotovoltaica, il presente documento.

In particolare, dunque, il presente documento intende fornire i chiarimenti e gli approfondimenti richiesti relativamente a:

Tabella 1. Quadro sinottico delle osservazioni o richieste di integrazioni formulate in merito alla coerenza del progetto con le norme, statali e regionali, in materia di idoneità delle aree ad ospitare impianti da FER fotovoltaica

Id	Osservazione o richiesta di integrazione
Comune di Piacenza, Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale – UO Servizi Pubblici di Impatto Urbanistico/Ambientale <i>nota assunta al protocollo del MiTE (oggi MASE) n. 147845 del 25/11/2022</i>	
ComPC.3	Coerenza del progetto con DGR ER 1458/2021: approfondire con ER se gli interventi compensativi possono sovrapporsi a quelli di recupero della cava approvati o se è necessario prevedere un ulteriore allargamento di 5 m delle opere a verde perimetrali, eventualmente mediante acquisizione di nuove aree
ComPC.4	Coerenza del progetto con DGR ER 1458/2021: chiarire se - stante la necessità individuata dalla 1458/2021 di predisporre opere di compensazione - gli impatti del progetto sono interamente mitigabili o se c'è necessità di compensazioni in quanto permangono impatti residui da compensare
Regione Emilia Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni <i>nota assunta al protocollo del MiTE (oggi MASE) n. 163664 del 27/12/2022</i>	
RER.1	Coerenza progetto con DGR ER 1458/2021: chiarire modalità e tempi di sistemazione della cava nel rispetto della pianificazione di settore e delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Piacenza, al fine di valutare l'applicabilità della norma
RER.2	Idoneità dell'area ai sensi dell'art. 20 del DLgs 199/2021: chiarire lo stato amministrativo delle aree dove si è svolta l'attività estrattiva e dove sono presenti i bacini interessati dal progetto
RER.3	Idoneità dell'area ai sensi dell'art. 20 del DLgs 199/2021: definire le destinazioni finali dell'attività estrattiva; chiarire se sia stata rilasciata la certificazione di collaudo dei lavori di sistemazione finale e lo svincolo delle relative fidejussioni da parte del Comune di Piacenza

Id	Osservazione o richiesta di integrazione
RER.5	Coerenza del progetto con DGR ER 1458/2021: evitare sovrapposizione degli interventi di ripristino a verde con quelli di ripristino cava già approvati, valutando un eventuale allargamento - dove possibile - della siepe arborata di ulteriori 5 metri con eventuale acquisizione di ulteriori aree al fine di compensare gli impatti dell'impianto
MASE - CT PNRR-PNIEC <i>nota prot. n. 2478 del 26/02/2024</i>	
MASE_1.2	rendere uniformi, coerenti e alla stessa scala le rappresentazioni grafiche delle superfici lacuali e degli impianti tecnologici ivi previsti, in tutti gli elaborati progettuali
MASE_1.3	indicare gli interventi previsti per operare la variazione di destinazione attuale del territorio da area destinata a attività estrattiva a sito ospitante l'impianto tecnologico di progetto
MASE_1.5.1	integrare il SIA al fine di: evidenziare chiaramente che l'impianto rispetti la DGR ER 1458/2021, con riferimento al grado di copertura dei bacini
MASE_1.9 (Aspetti progettuali 3)	In merito alla sistemazione finale di ripristino ambientale della cava evidenziare quale sia lo stato dell'attività
MASE_8.1	chiarire la destinazione d'uso delle acque dei due bacini lacuali (irriguo, soccorso irriguo, antincendio, industriale etc)
MASE_15.1	chiarire meglio la coerenza del progetto con l'art.20, co.8 del D.Lgs. 199/2021 allegando alla documentazione copia dello stato della Cava Podere Stanga, dalla quale si evinca tra l'altro se trattasi di cava cessata, non recuperata o abbandonata o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento
MASE_15.2	chiarire ed argomentare in modo più dettagliato, attraverso anche la produzione di cartografie di dettaglio, in che modo il progetto proposto è coerente con gli interventi di destinazione finale ambientale “a invaso o bacino” della cava assentiti al momento del rilascio dell'autorizzazione alle attività estrattive
MASE_15.3	chiarire ed argomentare in modo più dettagliato, attraverso anche la produzione di cartografie di dettaglio, in che modo il progetto proposto è coerente con gli “Indirizzi attuativi della Deliberazione dell'Assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n.28 per promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree di cava dismesse” previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 20 settembre 2021 n.1458

Nell'ambito della macro-tematica in oggetto – stante la parziale sovrapposizione, seppur con sfumature localmente differenti, di alcune delle richieste formulate – si è ritenuto, per una maggiore omogeneità di lettura del presente documento, di poter ricondurre le richieste formulate alle sub-tematiche espresse nella seguente Tabella 2. Per chiarezza di lettura, nella seguente Tabella 2, si sono associate le diverse prescrizioni illustrate nella precedente Tabella 1 alle sub-tematiche considerate e, conseguentemente, ai diversi capitoli del presente documento.

Tabella 2. Quadro di raffronto tra osservazioni o richieste di integrazioni emerse, sub-tematica di riferimento e capitolo del presente documento ove si andrà ad ottemperare o a fornire i chiarimenti necessari

Sub-tematica	Id osservazione o richiesta di integrazione e relativo Ente di riferimento	Capitolo di riferimento
Chiarimenti circa il rapporto del progetto con la DGR ER 1458/2021	Comune di Piacenza, Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale – UO Servizi Pubblici di Impatto Urbanistico/Ambientale <i>(MiTE [oggi MASE] n. 147845 del 25/11/2022)</i> ComPC.3 e ComPC.4	§ 4

Sub-tematica	Id osservazione o richiesta di integrazione e relativo Ente di riferimento	Capitolo di riferimento
	Regione Emilia Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni <i>(MiTE [oggi MASE] n. 163664 del 27/12/2022)</i> RER.1 e RER.5 MASE – CT PNRR-PNIEC <i>nota prot. n. 2478 del 26/02/2024</i> MASE.1.5.1 e MASE_15.3	
Chiarimenti circa il rapporto del progetto con le aree idonee ex art. 20 del DLgs 199/2021	Regione Emilia Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni <i>(MiTE [oggi MASE] n. 163664 del 27/12/2022)</i> RER.2 e RER.3 MASE – CT PNRR-PNIEC <i>nota prot. n. 2478 del 26/02/2024</i> MASE_15.1	§ 5
Chiarimenti rispetto ad aspetti autorizzativi d’impianto secondari	MASE – CT PNRR-PNIEC <i>nota prot. n. 2478 del 26/02/2024</i> MASE_1.2, MASE_1.3, MASE_1.9, MASE_8.1 e MASE_15.2	§ 6

Ciò premesso si va, nei seguenti paragrafi, a fornire i chiarimenti richiesti secondo l’articolazione sopra espressa.

Al fine di garantire al documento una lettura omogenea si è ritenuto di dover far seguire i chiarimenti sopra individuati ad una breve descrizione del progetto in valutazione e ad una sintesi del complesso iter tecnico-amministrativo e cronologico della coltivazione del comparto A del Polo Estrattivo “Podere Stanga”, all’interno del quale il progetto si colloca in termini fisici, procedurali e cronologici.

2. INFORMAZIONI GENERALI E INQUADRAMENTO DELL'AREA D'INTERVENTO

2.1 Riferimenti progettuali specifici

Nei successivi paragrafi si vanno a riportare – in modo sintetico – le informazioni generali inerenti al progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico *floating* denominato “Cave Podere Stanga”, sito in loc. Podere Stanga nel comune di Piacenza (PC), ed una breve descrizione delle aree d'intervento.

Per una descrizione puntuale del progetto e della sua cantierizzazione si prega di far riferimento agli elaborati di progetto o al § 3 del documento “Relazione di studio d'impatto ambientale (revisione dell'elaborato SIA.REL.01)”, cod. el. RPB.SIA.R.01.a.

2.2 Soggetto proponente e disponibilità delle aree

Il soggetto proponente il progetto in valutazione è CVA EoS SrL, società del gruppo CVA (Compagnia Valdostana delle Acqua) operante nel campo della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (eolica, fotovoltaica ed idroelettrica) da oltre 20 anni su tutto il territorio nazionale, producendo tramite questi impianti circa 2,9 mld di kWh ogni anno.

Le aree interessate dall'impianto fotovoltaico flottante di cui al presente studio di impatto ambientale consistono in n. 2 bacini lacuali formati, negli ultimi 20 anni, come conseguenza delle attività estrattive svolte da Bassanetti Nello SrL, società del gruppo Bassanetti SpA che detiene – tramite la controllata B&B SrL – la titolarità delle aree. La proponente ha, relativamente alla produzione di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile, acquisito il diritto di superficie e servitù delle aree suddette al fine di realizzare l'impianto fotovoltaico flottante di cui al presente studio di impatto ambientale.

2.3 Motivazioni e descrizione generale del progetto

Alla luce degli indirizzi programmatici a livello europeo, nazionale e regionale in tema di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come meglio ripresi nel “Quadro di riferimento Programmatico” dello Studio di Impatto Ambientale, la società proponente, CVA Eos S.r.l., da sempre attenta alle opportunità che permettano di coniugare il contesto in cui essa opera con l'introduzione di elementi di innovazione tecnica, ha deciso di cogliere l'opportunità di proporre questo progetto inerente ad un impianto solare fotovoltaico del tipo “flottante” che consente di coniugare la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con il contenimento del consumo di suolo, contribuendo anche in tal modo alla tutela del paesaggio.

Le peculiarità della tecnologia fotovoltaica “flottante” hanno permesso di concretizzare l'idea progettuale di utilizzare uno specchio d'acqua ascrivibile a bacino di cava come area fruibile per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, introducendo quindi una diversificazione rispetto all'approccio più convenzionale che si rileva per tale tipologia impiantistica.

2.4 Inquadramento territoriale

Il progetto dell'impianto fotovoltaico flottante per la produzione di energia da fonte rinnovabile in oggetto ricade nella porzione nord-orientale del comune di Piacenza (Provincia di Piacenza), a circa 2 km in direzione sud del Fiume Po.

Figura 1. Inquadramento territoriale del progetto



L'area d'impianto è collocata in prossimità dell'autostrada A21 Torino-Brescia e comporta l'occupazione parziale di un'area lacuale artificiale derivante da un passato utilizzo estrattivo effettuata dal Gruppo Bassanetti. Il progetto, che misura complessivamente circa 17.25 ha, prevede che l'impianto sia suddiviso in due parti:

- la prima, situata nel lago più a nord, si estende per circa 10,0794 ha;
- la seconda, posta nel lago più a sud, è più piccola e si estende per circa 7,1676 ha.

Le isole fotovoltaiche flottanti previste in corrispondenza dei due bacini lacuali saranno ormeggiate – al fine di prevenire la deriva degli stessi moduli flottanti – tramite l'impiego di corpi morti e *screw anchor* adeguatamente dimensionati (vedi gli elaborati afferenti all'argomento “Progetto definitivo – sistemi di ancoraggio”, cod. INT.ANC) che, posti sul fondo del bacino lacuale, saranno collegati alle isole flottanti mediante l'impiego di cordame imputrescibile, anch'esso dimensionato per far fronte a condizioni sismiche e di ventosità eccezionale.

L'area della cabina di consegna, localizzata fra i due laghi, ha una superficie di circa 2000 mq e non occupa suolo agricolo. Dalla cabina di consegna si sviluppa – in direzione sud e per una lunghezza complessiva di 6,7 km – il tracciato del cavidotto MT interrato. Il cavidotto MT è posto in opera privilegiando la viabilità esistente sebbene questo attraverserà, in parte, anche aree agricole a seminativo (circa 2,1 dei totali 6,7 km di sviluppo lineare).

Il cavidotto MT si collega alle opere di rete per la connessione alla CP 'Montale', espansione della cabina primaria 'Montale' localizzata a sud dell'area industriale di Piacenza.

Localizzata a nord dell'Autostrada A21, l'area di impianto si localizza in una morfologia pianeggiante e all'interno di un contesto prevalentemente agricolo di tipo intensivo e con aree coltivate a pioppeto. L'agroecosistema presenta scarsa infrastrutturazione ecologica e la vegetazione è legata per lo più al reticolo idrografico. L'edificato residenziale e rurale non presenta interesse storico-testimoniale né valore architettonico.

A sud dell'A21 invece, dove si sviluppa la maggior parte del cavidotto e le opere di rete per la connessione CP 'Montale', il paesaggio cambia. In parte troviamo un'area agricola, anche se maggiormente infrastrutturata e urbanizzata (sono presenti anche Autostrada A1 e ferrovia regionale e ad alta velocità), fino ad un'area prettamente di carattere industriale.

Figura 2. Inquadramento territoriale del progetto




Figura 3. Area di progetto da ripresa drone




2.5 Aspetti catastali ed oneri reali sull'area

L'area in cui si prevede di realizzare l'impianto fotovoltaico flottante è ubicata nei terreni catastalmente censiti nel NCT del Comune di Piacenza (PC) nei Fogli 20 e 28, particelle 660, 712, 718, 695, 7, 653, 5, 470, 471, 516, 716, 6, 473, 472, di proprietà della società agricola B&B SrL, controllata dal Gruppo Bassanetti. In Figura 4 è riportato uno stralcio catastale contenente le particelle interessate dalla presenza dell'impianto.

Per quanto riguarda le opere di connessione alla RTN il progetto prevede la costruzione di un cavidotto interrato a 30 kV tra cabina di consegna e la cabina primaria, per una lunghezza totale di

6,728 km. Esso si svilupperà per la maggior parte su strada pubblica, mentre la restante parte su particelle di proprietà privata, prevalentemente di natura agricola (2,15 km ca. dei totali 6,7 km).

Figura 4. Inquadramento catastale dell'impianto fotovoltaico



3. QUADRO DI SINTESI DEGLI ASPETTI TECNICO-AMMINISTRATIVI AFFERENTI ALLA COLTIVAZIONE DEL COMPARTO A DEL POLO ESTRATTIVO N. 42 “PODERE STANGA”, ALLA LAVORAZIONE INERTI IN ESSO INSISTENTI E ALLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE OGGI CONDOTTE

Nel presente capitolo, facendo anche riferimento a vari documenti a firma del Dott. Geol. Lusignani ed inerenti alla lunga storia estrattiva dell’area all’interno della quale si verrà a collocare l’impianto fotovoltaico flottante in oggetto, si va a ricostruire l’evoluzione cronologica dei salienti *steps* autorizzatori in materia ambientale che hanno interessato le aree in oggetto.

Come anticipato, i bacini lacuali all’interno dei quali verrà sviluppato l’impianto fotovoltaico flottante in valutazione si sono originati come conseguenza delle attività estrattive che il Gruppo Bassanetti SpA ha condotto tra il 1998 e il 2020.

L’area in oggetto, secondo il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) della Provincia di Piacenza, è censita come “Polo estrattivo n. 42 ‘Podere Stanga’” (vedi Figura 5). Il PIAE, che ha subito nell’ambito temporale di riferimento diverse modifiche, prevedeva sin dal 1998 che il polo suddetto in oggetto presentasse una potenzialità estrattiva di oltre 900.000 mc di inerti (sabbie silicee e ghiaia). Tali volumetrie, con il successivo aggiornamento dello strumento di pianificazione settoriale, erano ampliate a 1.500.000 mc di sabbie e ghiaie e 200.000 mc di argille da laterizi.

In ragione di quanto sopra e in continuità con quanto previsto dalla LR Emilia Romagna n. 9/1999, le attività estrattive da eseguirsi nel polo estrattivo furono sottoposte – nel 2005 – ad una procedura di VIA. A valle dell’iter tecnico amministrativo e ad una rettifica successiva, il progetto di coltivazione presentato – che prevedeva una escavazione di 1.174.067 mc di sabbie e 200.000 mc di argille – fu autorizzato dal Comune di Piacenza con Determina n. 68067 del 18 ottobre 2006.


In seguito (ottobre 2009) l’amministrazione comunale di Piacenza approvò il nuovo Piano delle attività estrattive (c.d. PAE 2009) con DCC n. 117 del 12/10/2009. Nel nuovo strumento di pianificazione settoriale venne resa disponibile – per il polo estrattivo n. 42 “Podere Stanga” – una volumetria ulteriore di 200.000 mc di sabbie.

Come conseguenza di quanto sopra nel 2010 venne presentata richiesta di variante alle attività estrattive precedentemente autorizzate nell’ottica di rendere attuabili gli ulteriori quantitativi (200.000 mc di sabbie e ghiaie) resisi disponibili per effetto del PAE 2009 e per ridistribuire parte delle volumetrie già autorizzate. La richiesta di variante – accompagnata da relativo studio di impatto ambientale – venne autorizzata dal Comune di Piacenza con DGC n. 63 del 15/03/2011, resa operativa dalla DD n. 62751 del 30 settembre 2011. Questo secondo titolo autorizzativo prevedeva l’estrazione dal polo estrattivo n. 42 “Podere Stanga” 1.097.982 mc di sabbie e ghiaie e 180.000 mc di argille (volumetrie che inglobavano anche i residui – non estratti – dell’autorizzazione precedente).

Il quadro estrattivo così definitosi tra il 2000 e il 2011 venne ulteriormente modificato a seguito dell’approvazione – con DCP di Piacenza n. 124/2012 – del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di Piacenza (c.d. PIAE 2011). Secondo il PIAE 2011, infatti, il comparto estrattivo n. 42 veniva ampliato in superficie, prevedendo così un incremento delle volumetrie estrattive sino ad allora previste per il comparto n. 42 di ulteriori 2.680.000 mc.

Si veda la seguente Figura 5 per la definizione cartografica del polo estrattivo n. 42 “Podere Stanga” secondo quanto indicato dal PIAE 2011.

Figura 5. Perimetrazione del polo estrattivo n. 42 secondo il PIAE 2011 della Provincia di Piacenza



La nuova configurazione del polo estrattivo n. 42 aveva dunque previsto 3 diversi comparti:

- il comparto A, ove sono oggi localizzati i due bacini lacuali interessati dall'impianto fotovoltaico flottante in valutazione e l'impianto di trattamento e selezione inerti denominato PIAE n. 41 ("Ca' Stagna")
- il comparto B, oggi attualmente in fase di escavazione
- il comparto C, di prossima attuazione

Si veda, a proposito di quanto sopra, la seguente Figura 6.

Figura 6. Il polo estrattivo n. 42 “Podere Stanga” e la suddivisione dello stesso nei comparti estrattivi “A”, “B” e “C”. Fonte: ricostruzione originale su dati PIAE 2011




Sulla base del mutato quadro pianificatorio venne sviluppata dalla proprietà una nuova variante estrattiva la quale, sottoposta a Valutazione d’Impatto Ambientale nel 2013, venne approvata con DGC Piacenza n. 192/2014. Nello specifico la variante di cui sopra (detta “Variante 2013”) rese attuabili all’intero settore A del polo estrattivo n. 42 “Podere Stanga” una volumetria totale di 2.001.600 mc, per una durata complessiva dell’attività estrattiva di 8 anni.

Successivamente, nel 2018, si rese necessario procedere con la predisposizione di una ulteriore variante estrattiva: il bilancio tra le volumetrie rese disponibili con il PIAE 2011 (2.001.600 mc) e

quelle effettivamente estraibili stante la reale litologia locale mostrava, infatti, un disavanzo di poco meno di 960.000 mc. Tale disavanzo, nella proposta di variante avanzata nel 2018, era parzialmente recuperabile attraverso la realizzazione di un terzo settore (c.d. settore A3) all’interno del comparto estrattivo A, nell’ottica generale di giungere al completamento delle effettive potenzialità estrattive del Comparto A del polo estrattivo n. 42 “Podere Stanga”.


Figura 7. Il comparto A del polo estrattivo n. 42 “Podere Stanga” e la sua suddivisione in settori. In particolare: settore A1 (oggi “Bacino Sud”), settore A2 (oggi parte del “Bacino Nord”) e settore A3 (oggi parte del “Bacino Nord”). Fonte: Variante SIA 2018 “Podere Stanga” (Studio Lusignani, 2018)



Quanto previsto nella variante SIA 2018 venne approvato con DGC di Piacenza n. 146 del 09/05/2019 e reso esecutivo con Autorizzazione all’esercizio di attività estrattiva del Comune di Piacenza n. 1/2019 del 03/07/2019.

Quest’ultimo atto – inerente, per l’appunto, l’autorizzazione all’attività estrattiva nel c.d. settore A3 del comparto A del polo estrattivo n. 42 – fornisce un quadro riassuntivo in merito al rapporto delle autorizzate attività estrattive al 2018 con le proprietà catastali e con il progetto dell’impianto fotovoltaico flottante in valutazione. Tale quadro autorizzatorio è rappresentato nell’elaborato “Rapporto dell’area di impianto con lo stato di coltivazione della cava (Revisione dell’elaborato SIA.TAV.06)”, cod. el. RPB.SIA.T.01.a, al quale si rimanda, e alla seguente Figura 8, rappresentante un estratto della Tavola 7a1 (Stato di fatto attività estrattiva nel Polo 42 “Podere Stanga”) allegata alla variante dell’aprile 2023 al Piano delle Attività Estrattive (PAE) del comune di Piacenza.

Figura 8. Estratto della Tavola 7a1 della variante 2023 del PAE di Piacenza (Stato di fatto attività estrattiva nel Polo 42 "Podere Stanga")



Successivamente, nel maggio 2021, a completamento delle attività estrattive e di quelle di ripristino ambientale di cui al precedente atto autorizzatorio del 2019 (Autorizzazione all’esercizio di attività estrattiva del Comune di Piacenza n. 1/2019 del 03/07/2019) venne trasmessa istanza di collaudo parziale per i settori A2 e A3 del comparto A. Nell’istanza di collaudo (Studio Lusignani, 2021. Richiesta di collaudo parziale aut. 7141/2016, 01/2018 e 01/2019. Maggio 2021) veniva segnalato che, in base a quanto autorizzato per il comparto A da parte del PIAE 2011, permanesse una potenzialità estraibile residua di 192.596 mc (9.307 mc di sabbie; 183.289 mc di limi). Con la suddetta relazione di collaudo è stata dunque posta istanza di conclusione delle attività estrattive del comparto A, segnalando l’insieme delle attività di ripristino ambientale (piantumazioni e, più in generale, opere a verde) condotte a conclusione della coltivazione dei settori A2 e A3 fossero state realizzate.

Da ultimo, con nota 19122 del 05/02/2024, veniva richiesto, con riferimento al lago nord, istanza di collaudo parziale delle attività di coltivazione e ripristino ambientale dello stesso. Il comune di Piacenza, in esito a tale istanza, accertava – a seguito di specifico sopralluogo – la corretta esecuzione del *“le opere di ripristino in conformità ai contenuti del progetto”* (*“Coltivazione di cava sita nel Polo Estrattivo PIAE n. 42 denominato “Podere Stanga” – Aut. n. 62751, Aut. n. 7141 del 27/1/2016, Aut. n. 1 del 01/02/2018, aut. n. 1 del 03/07/2019 – Certificato di Collaudo Parziale”* del 28/03/2024. Il collaudo, si legge, è da intendersi parziale in quanto sono esclusi dal collaudo i *“ripristini ambientali delle sponde (del lago, NdR)”* i quali saranno collaudati successivamente, una volta completate le piantumazioni previste dal progetto. Queste, si rammenta, eseguite nel 2020-2021 sono andate incontro a problemi di attecchimento per il susseguirsi di stagioni ad elevata siccità.

Sulla base dell’articolato quadro autorizzatorio del comparto A del polo estrattivo n. 42 “Podere Stanga” sopra brevemente tracciato si può sinteticamente riassumere che, allo stato attuale, vige – nel comparto estrattivo A – la seguente situazione:

- settore estrattivo A1, corrispondente al c.d. “Bacino Sud”: attività estrattiva e relativo ripristino ambientale concluso; Certificato di collaudo rilasciato dall’Amministrazione comunale di Piacenza in data 04/04/2017)
- settore estrattivo A2 e A3, corrispondente al c.d. “Bacino Nord”: attività estrattiva e relativo ripristino ambientale concluso; istanza di collaudo presentata nel maggio 2021 e perfezionata nel febbraio 2024; collaudo parziale delle opere di ripristino ambientale rilasciato dal comune di Piacenza in data 28/03/2024)
- impianto fisso di trasformazione inerti codice PIAE 2011 n. 41 (vedi Figura 9 per una planimetria dell’impianto), sito nella porzione mediana ed orientale del comparto A, autorizzato con DGC n. 445/2015 e successive modifiche autorizzatorie (da ultima: DD Servizio Attività Produttive e Edilizia del Comune di Piacenza, n. 554 del 23/03/2021).

**Figura 9. Planimetria dell’impianto fisso di trasformazione inerti sito nella porzione mediana ed orientale del comparto A del polo estrattivo n. 42 (impianto fisso n. 41 secondo PIAE 2011).
Fonte: Tav. 6 PSQA Impianto fisso di lavorazione inerti “Podere Stanga” PIAE n. 41, Studio Lusignani, Novembre 2020**




In conclusione si segnala che, in corrispondenza di quota parte del c.d. “Bacino Sud” (Foglio n. 28 NCT Comune di Piacenza, mappale 712) sono esercite – dalla società agricola B&B Srl (controllata da Bassanetti SpA) – le seguenti attività agrituristiche³:

- agriturismo in n. 1 piazzola con luce, acqua, servizi igienici per n. 8 gg/anno
- preparazione e somministrazione di n. 5000 pasti e bevande all’anno, per complessivi n. 333 gg/anno
- attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva (pesca sportiva), escursionistiche per n. 200 gg/anno

Quadro sinottico di tipo cartografico è individuato nella successiva Figura 10.

³ La B&B Srl è iscritta all’elenco provinciale di Piacenza degli operatori agrituristiche di cui alla LR Emilia Romagna n. 4/2009 al n. PC-271 con DD del Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca della Provincia di Piacenza n. 19013 del 23/11/2017 (denominazione attività: “Oasi Gargatano”)

Figura 10. Quadro di sintesi planimetrico dello stato attuale delle funzioni del comparto "A" del polo estrattivo n. PIAE 42 "Podere Stanga" e sovrapposizione del progetto in valutazione. Fonte: ricostruzione originale su dati PIAE 2011




Appare infine di interesse, anche nell’ambito dei successivi approfondimenti circa la coerenza del progetto in valutazione con la DGR ER n. 1458/2021 e con il DLgs n. 199/2021, chiarire lo stato futuro che la vigente pianificazione di settore estrattivo provinciale e comunale attribuisce all’area interessata dal progetto.

Secondo la versione vigente del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di Piacenza (c.d. PIAE 2017) per il polo estrattivo n. 42 “Cave Podere Stanga” è prevista una sistemazione finale:

“Naturalistica e in parte turistico-ricreativa, secondo quanto indicato nelle direttive tecniche attuative del PIAE. Devono essere garantite le seguenti superfici minime di rinaturazione: 189.000 m² di zone umide a ridotto battente idrico e 418.000 m² di aree a recupero naturalistico con alternanza di zone boscate a componente mesofila e igrofila, zone a macchia-radura, siepi e filari arboreo-arbustivi, aree prative. Tali superfici minime di rinaturazione devono essere conseguite proporzionalmente ai volumi autorizzati, secondo un indice di intervento pari a s'/V [m²/m³] e s''/V [m²/m³], dove V è la potenzialità estrattiva iniziale del Polo (somma di tutte le categorie merceologiche), s' la superficie minima definita per le zone umide a ridotto battente idrico e s'' la superficie minima definita per le zone a verde.” (cfr. Tavola P6 “Poli estrattivi di Sabbia” della Variante PIAE 2017 della Provincia di Piacenza, approvata con DCP n. 39 del 30/11/2020).


Figura 11. Estratto della Tavola P6 “Poli estrattivi di Sabbia” della Variante PIAE 2017 della Provincia di Piacenza, approvata con DCP n. 39 del 30/11/2020, con individuazione della sistemazione finale prevista per l’intero polo estrattivo n. 42 “Podere Stanga”



POLO ESTRATTIVO 42 "PODERE STANGA"
Comune di Piacenza
Superficie: 1.820.000 m ²
Materiali estraibili: ghiaie alluvionali - sabbie silicee – limi argillosi per rilevati - argille da laterizi
<p>Sistemazione finale: Naturalistica e in parte turistico-ricreativa, secondo quanto indicato nelle direttive tecniche attuative del PIAE. Devono essere garantite le seguenti superfici minime di rinaturazione: 189.000 m² di zone umide a ridotto battente idrico e 418.000 m² di aree a recupero naturalistico con alternanza di zone boscate a componente mesofila e igrofila, zone a macchia-radura, siepi e filari arboreo-arbustivi, aree prative. Tali superfici minime di rinaturazione devono essere conseguite proporzionalmente ai volumi autorizzati, secondo un indice di intervento pari a s'/V [m²/m³] e s''/V [m²/m³], dove V è la potenzialità estrattiva iniziale del Polo (somma di tutte le categorie merceologiche), s' la superficie minima definita per le zone umide a ridotto battente idrico e s'' la superficie minima definita per le zone a verde.</p>
<p>Prescrizioni particolari: La sistemazione finale deve essere orientata alle indicazioni del progetto di valorizzazione paesaggistico-ambientale del bacino delle sabbie extragolenali, come individuato nella Relazione tecnica del PIAE 2011 (Assetto finale indicativo in scala 1:10.000).</p>
<p>Prescrizioni relative alla Valutazione di Incidenza (SIC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio"): Gli interventi estrattivi pianificati dal PIAE sono soggetti alle prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza del PAE.</p>

Sempre riferendosi al medesimo elaborato, nella sistemazione finale dell’ambito estrattivo sono previste prescrizioni particolari – oltre a quelle sopra richiamate – secondo le quali *“La sistemazione finale deve essere orientata alle indicazioni del progetto di valorizzazione paesaggistico-ambientale del bacino delle sabbie extragolenali, come individuato nella Relazione tecnica del PIAE 2011 (Assetto finale indicativo in scala 1:10.000)”*. Il c.d. progetto di valorizzazione paesaggistico-ambientale del bacino delle sabbie extragolenali individuato nel PIAE 2011, elaborato alla scala di masterplan, configura *“la creazione di zone umide diversificate con forme tipiche della morfologia fluviale a ripercorrere i paleo alvei che hanno caratterizzato tale zona nella sua evoluzione deposizionale”*, come meglio illustrato nella seguente Figura 12.

Figura 12. Progetto di valorizzazione paesaggistico-ambientale del bacino delle sabbie extragolenali nel comune di Piacenza. Estratto della Relazione Tecnica del PIAE della provincia di Piacenza del 2011



Risulta dunque evidente come l’area interessata dal progetto si configuri, riferendosi alle dizioni individuate dalla DGR Emilia Romagna n. 1458/2021, come area di cava a “destinazione finale ambientale” in quanto è previsto – in qualità di sistemazione finale – un intervento di recupero ambientale, ripristino vegetazionale o di restauro naturalistico, con destinazione finale naturalistico-ambientale.

4. CHIARIMENTI CIRCA IL RAPPORTO DEL PROGETTO CON LA DGR ER 1458/2021

4.1 Considerazioni preliminari

Come anticipato nel precedente § 1, nell’ambito della fase consultiva della procedura di VIA alla quale il progetto in oggetto è sottoposto, diversi sono state i contributi, le osservazioni, le richieste di chiarimenti e le prescrizioni formulate dai vari Enti aventi ad oggetto il rapporto del progetto con le indicazioni formulate – per il territorio emiliano romagnolo – dalla DGR n. 1458 del 20/09/2021 (recante “Indirizzi attuativi della Deliberazione dell’Assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n. 28, per promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree di cava dismesse”).

In particolare, queste le richieste di chiarimenti o approfondimenti individuate:

Tabella 3. Richieste di chiarimenti o di approfondimenti formulate dagli Enti coinvolti nell’iter di VIA a tema “rapporto del progetto con la DGR ER n. 1458/2021

Id	Osservazione o richiesta di integrazione
Comune di Piacenza, Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale – UO Servizi Pubblici di Impatto Urbanistico/Ambientale <i>nota assunta al protocollo del MiTE (oggi MASE) n. 147845 del 25/11/2022</i>	
ComPC.3	Coerenza del progetto con DGR ER 1458/2021: approfondire con ER se gli interventi compensativi possono sovrapporsi a quelli di recupero della cava approvati o se è necessario prevedere un ulteriore allargamento di 5 m delle opere a verde perimetrali, eventualmente mediante acquisizione di nuove aree
ComPC.4	Coerenza del progetto con DGR ER 1458/2021: chiarire se - stante la necessità individuata dalla 1458/2021 di predisporre opere di compensazione - gli impatti del progetto sono interamente mitigabili o se c'è necessità di compensazioni in quanto permangono impatti residui da compensare
Regione Emilia Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni <i>nota assunta al protocollo del MiTE (oggi MASE) n. 163664 del 27/12/2022</i>	
RER.1	Coerenza progetto con DGR ER 1458/2021: chiarire modalità e tempi di sistemazione della cava nel rispetto della pianificazione di settore e delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Piacenza, al fine di valutare l'applicabilità della norma
RER.5	Coerenza del progetto con DGR ER 1458/2021: evitare sovrapposizione degli interventi di ripristino a verde con quelli di ripristino cava già approvati, valutando un eventuale allargamento - dove possibile - della siepe arborata di ulteriori 5 metri con eventuale acquisizione di ulteriori aree al fine di compensare gli impatti dell'impianto
MASE – CT PNRR-PNIEC <i>nota prot. n. 2478 del 26/02/2024</i>	
MASE_1.5.1	integrare il SIA al fine di: evidenziare chiaramente che l'impianto rispetti la DGR ER 1458/2021, con riferimento al grado di copertura dei bacini
MASE_15.3	chiarire ed argomentare in modo più dettagliato, attraverso anche la produzione di cartografie di dettaglio, in che modo il progetto proposto è coerente con gli “Indirizzi attuativi della Deliberazione dell’Assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n.28 per promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree di cava dismesse” previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 20 settembre 2021 n.1458

In tal senso, nei successivi paragrafi, ci si pone l’obiettivo di chiarire i rapporti di coerenza del progetto con tale riferimento normativo regionale, tenendo in considerazione quanto anticipato – nel precedente § 3 – relativamente agli aspetti tecnico-amministrativi della coltivazione del comparto A del polo estrattivo n. 42 “Podere Stanga”, all’interno del quale si collocano le aree lacuali interessate dal progetto.

Preliminarmente a tali chiarimenti, a vantaggio di chiarezza di lettura, si riporta una breve rassegna sui contenuti della DGR ER n. 1458/2021 e sulle modifiche, intervenute tra il febbraio e il maggio 2023, al predetto disposto normativo per emanazione della DGR ER n. 214 del 13/02/2023 e – successivamente – della DGR ER n. 125 del 23/05/2023.

4.2 La DGR Emilia Romagna n. 1458/2021 e successive modifiche ed integrazioni

In data 20 settembre 2021 la Giunta Regionale emiliano-romagnola, per emanazione di apposita deliberazione, fissava, in attuazione della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 28/2010, specifici indirizzi attuativi per promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici, anche *floating*, in aree di cava dismesse.

Si tratta, per dovere di cronaca, del primo atto, nella panoramica legislativa nazionale, che ha definito regole stringenti a tema; tale atto, infine, è anche il primo che ha affrontato il tema della tecnologia fotovoltaica *floating* e delle opportunità localizzative concesse nell'ambito territoriale.

La deliberazione, emanata poche settimane prima dell'entrata in vigore del DLgs n. 199/2021 (recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), si riferisce dunque ad un contesto normativo (DLgs n. 387/2003, DASL Emilia Romagna n. 28/2010) che oggi è ritenuto, seppur con alcune controversie di tipo giuriprudenziale, parzialmente sorpassato dall'istituzione delle c.d. aree idonee per le FER individuate dall'art. 20, per l'appunto, del DLgs n. 199/2021.

La DGR ER n. 1458/2021 si pone come finalità quello di individuare “indicazioni applicative per promuovere la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica in aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell'impianto risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava.

In particolare, nell'ambito della finalità sopra espressa, la DGR ER n. 1458/2021 fissa quindi i requisiti tecnici e le condizioni di realizzabilità di specifiche tipologie di impianti da FER solare, qualificati come “flottanti” e “agrovoltaici”.

In tale contesto, data la forte interconnessione tecnico-normativa del disposto normativo regionale in oggetto con i disposti normativi, nazionali e regionali, e con gli strumenti di pianificazione, regionali, provinciali e comunali, in materia di attività estrattive, la DGR ER n. 1458/2021 si preoccupa di fornire specifiche definizioni di “aree di cava dismesse” e relative tipologie.

Nel punto 2.1 della DGR ER n. 1458/2021 vengono quindi definite le aree di cava dismesse come “*gli ambiti del territorio regionale che siano stati interessati da attività estrattiva, secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle aree estrattive), nonché le aree di cava abbandonate e non sistemate, di cui agli articoli 6, comma 5, lett. c), e 7, comma 2, lett. d) della medesima LR n. 17/1991*”.

Oltre a definire – con specifici riferimenti normativi – le “cave dismesse”, la DGR ER n. 1458/2021 specifica le diverse tipologie di “cave dismesse” che – “[...] *in considerazione delle opere di sistemazione finale realizzate e della destinazione finale stabilita dalla pianificazione di settore (PIAE e PAE) e dagli atti di autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva [...]*” – si possono rinvenire nel territorio regionale emiliano romagnolo. Si distingue, in particolare, tra:

[...]

a) *aree di cava a destinazione finale ambientale (o agrovegetazionale), qualora alla conclusione dell'attività estrattiva sia stato effettuato, quale sistemazione finale, un intervento di recupero ambientale, ripristino vegetazionale o di restauro naturalistico, e l'area abbia una destinazione finale naturalistico ambientale;*

b) *aree di cava a destinazione finale agricola, qualora sia stato posto in essere un recupero attraverso tombamento, idoneo a consentire il riutilizzo agricolo cui l'area è destinata;*

c) *aree di cava a destinazione finale ad invaso (o bacino), qualora sia stata posta in essere una sistemazione finale a bacino idrico;*

d) *aree di cava abbandonate e non sistemate, qualora non sia stato effettuato alcun ripristino finale e la cava versi in uno stato di abbandono e degrado, secondo quanto accertato dalla pianificazione settoriale (PIAE e PAE) e attestato dal “Catasto delle attività estrattive” di cui all'art. 28, L.R. n. 17/1991.*

[...]

Successivamente, nel punto 2.2 della DGR ER n. 1458/2021, vengono elencate, per le diverse tipologie di cave dismesse sopra elencate, la realizzabilità, o meno, delle diverse tipologie di impianti fotovoltaici. Nello stesso punto, in conclusione, vengono definiti gli ambiti territoriali inadatti alla collocazione delle diverse tipologie di impianti fotovoltaici nell’ambito territoriale emiliano romagnolo.

Schematicamente, di seguito, le condizionalità espresse dal punto 2.2 della DGR ER n. 1458/2021.

Tabella 4. Realizzabilità, o meno, delle diverse tipologie di impianti fotovoltaici nelle categorie di cave dismesse emiliano-romagnole secondo il quadro illustrato dalla DGR ER n. 1458/2021

Tipologia area di cava dismessa	Tipologia di impianto fotovoltaico consentita	Eventuale condizionalità territoriale, tecnico-realizzativa o tecnico-normativa da applicarsi
Aree di cava dismessa a destinazione finale ad invaso o bacino	Impianti fotovoltaici flottanti (o galleggianti)	Bacino d’acqua collocato in posizione esterna ad Aree Naturali Protette
		Bacino d’acqua collocato in posizione esterna ai siti della Rete Natura 2000 emiliano-romagnola
		Bacino d’acqua collocato al di fuori delle c.d. aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici per come individuate dal punto A), allegato I alla DASL n. 28/2010 ⁴
		Caratteristiche progettuali: a) superficie del bacino occupata dall’impianto non superiore al 50% della superficie dello specchio d’acqua b) pannelli installati ad una distanza dalla linea di battigia lacuale non inferiore a 20 metri c) pannelli installati in aree del bacino aventi una profondità superiore a 3 metri d) prevedere la realizzazione di siepi perimetrali di larghezza uguale – o superiore – a 5 metri da localizzarsi all’esterno dell’eventuale fascia di elofite poste a perimetro del bacino.
Aree di cava dismesse a destinazione finale agricola	Impianti agrovoltaici	Area interessata dal progetto collocata al di fuori delle c.d. aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici per come individuate dal punto A), allegato I alla DASL n. 28/2010
		Aree caratterizzate dalla presenza di una coltivazione agricola in atto, per come confermata dalla registrazione delle superfici nell’anagrafe regionale delle aziende agricole istituita dalla LR ER 15/1997 e attuata dal Reg. ER n. 17/2003
	Impianti fotovoltaici tradizionali a terra	Area interessata dal progetto collocata al di fuori delle c.d. aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici per come individuate dal punto A), allegato I alla DASL n. 28/2010
Aree di cava abbandonate e non sistemate	Impianti fotovoltaici flottanti (o galleggianti)	Limiti e condizioni individuati dall’allegato I, lettera B) della DASL n. 28/2010
		Bacino d’acqua collocato in posizione esterna ad Aree Naturali Protette
		Bacino d’acqua collocato in posizione esterna ai siti della Rete Natura 2000 emiliano-romagnola
		Bacino d’acqua collocato al di fuori delle c.d. aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici per come individuate dal punto A), allegato I alla DASL n. 28/2010

⁴ Relativamente a tale tema, si veda il successivo § 5

Tipologia area di cava dismessa	Tipologia di impianto fotovoltaico consentita	Eventuale condizionalità territoriale, tecnico-realizzativa o tecnico-normativa da applicarsi
		Caratteristiche progettuali: a) superficie del bacino occupata dall’impianto non superiore al 50% della superficie dello specchio d’acqua b) pannelli installati ad una distanza dalla linea di battigia lacuale non inferiore a 20 metri c) pannelli installati in aree del bacino aventi una profondità superiore a 3 metri d) prevedere la realizzazione di siepi perimetrali di larghezza uguale – o superiore – a 5 metri da localizzarsi all’esterno dell’eventuale fascia di elofite poste a perimetro del bacino.
	Impianti fotovoltaici tradizionali a terra	Area interessata dal progetto collocata al di fuori delle c.d. aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici per come individuate dal punto A), allegato I alla DASL n. 28/2010
Aree di cava a destinazione finale ambientale	Nessuna tipologia di impianto fotovoltaico ammissibile	

Successivamente, con emanazione – rispettivamente e nell’ordine – delle DGR ER nn. 214 del 13 febbraio 2023 e nn. 125 del 23 maggio 2023 il quadro schematico illustrato nella precedente Tabella 4 ha subito una parziale variazione.

Prima di andare a riferire le variazioni apportate alla DGR ER n. 1458/2021 dai disposti normativi sopra richiamati, appare necessario richiamare che queste si sono rese necessarie al fine di adeguare i contenuti della DGR ER n. 1458/2021 con quelli individuati dal DLgs n. 199/2021 (recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili): la DGR ER n. 1458/2021, come già premesso, era stata emanata qualche settimana *prima* del DLgs n. 199/2021.

Tralasciando le modifiche che le DGR ER nn. 214 del 13 febbraio 2023 e nn. 125 del 23 maggio 2023 hanno individuato nell’impianto normativo regionale in tema di aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici (ossia la DASL n. 28/2010), che in questa sede poco rilevano, ci si va a concentrare, di seguito, sulle modifiche che le due deliberazioni del febbraio e maggio 2023 hanno apportato alla DGR ER n. 1458/2021.

L’art. 4 della DGR ER n. 125/2023 – nel riprendere la disciplina sulle cave dismesse di cui alla DGR ER n. 1458/2021 – amplia la possibilità di insediamento delle diverse tipologie di impianti fotovoltaici, apportando modifiche al ventaglio di condizionalità individuato dalla DGR ER n. 1458/2021, sintetizzato nella Tabella 4.

In particolare, l’art. 4 della DGR ER n. 125/2023 introduce – nel quadro espresso nella precedente Tabella 4 – quanto segue:

- aree di cava dismesse a destinazione finale agricola: è consentita l’installazione di impianti agrivoltaici e impianti fotovoltaici a terra nella totalità delle aree in disponibilità al richiedente;
- aree di cava dismesse a destinazione finale a invaso o bacino: nel continuare a consentire l’installazione di impianti fotovoltaici floating, si introduce la possibilità di:
 - ampliare i dimensionamenti degli impianti al 70% della superficie lacuale (contro il 50% precedentemente espresso dalla DGR ER n. 1458/2021);
 - consentire che l’impianto fotovoltaico flottante collochi i pannelli ad una distanza dalla linea di battigia lacuale non inferiore a 10 metri (contro i 20 metri precedentemente espressi dalla DGR ER n. 1458/2021).

- aree di cava a destinazione finale ambientale: tali aree di cava non sono idonee alla localizzazione di qualsivoglia tipologia di impianto fotovoltaico se le stesse sono localizzate all'interno del territorio urbanizzato, per come perimetrato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 32 della LR n. 24/2017, e se presentano i requisiti di bosco ai sensi della normativa di settore vigente (DLgs n. 34/2018). Viene inoltre testualmente chiarito che nei restanti casi (ossia: aree collocate al di fuori del territorio urbanizzato; aree non definibili “bosco” ai sensi dell'art. 3 del DLgs n. 34/2018) le aree di cava a destinazione finale ambientale possono risultare idonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici purché, nel caso in cui le aree di cava siano ricomprese nell'ambito delle reti ecologiche sia assicurata la continuità della fascia vegetazionale già presente nelle aree contigue, ovvero sia comunque realizzato un corridoio che garantisca la continuità della rete ecologica.

Sulla base di quanto sopra, dunque, il quadro delle condizionalità espresse dalla DGR ER n. 1458/2021 è così variato per attuazione delle previsioni individuate dalle DGR ER nn. 214 e 125 del 2023:

Tabella 5. Realizzabilità, o meno, delle diverse tipologie di impianti fotovoltaici nelle categorie di cave dismesse emiliano-romagnole secondo il quadro illustrato dalla DGR ER n. 1458/2021, per come variato dalla DGR ER n. 125/2023

Tipologia area di cava dismessa	Tipologia di impianto fotovoltaico consentita	Eventuale condizionalità territoriale, tecnico-realizzativa o tecnico-normativa da applicarsi
Aree di cava dismessa a destinazione finale ad invaso o bacino	Impianti fotovoltaici flottanti (o galleggianti)	Bacino d'acqua collocato in posizione esterna ad Aree Naturali Protette
		Bacino d'acqua collocato in posizione esterna ai siti della Rete Natura 2000 emiliano-romagnola
		Bacino d'acqua collocato al di fuori delle c.d. aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici per come individuate dal punto A), allegato I alla DASL n. 28/2010, per come variato dalla DGR ER n. 125/2023
		Caratteristiche progettuali: a) superficie del bacino occupata dall'impianto non superiore al 70% della superficie dello specchio d'acqua b) pannelli installati ad una distanza dalla linea di battigia lacuale non inferiore a 10 metri c) pannelli installati in aree del bacino aventi una profondità superiore a 3 metri d) prevedere la realizzazione di siepi perimetrali di larghezza uguale – o superiore – a 5 metri da localizzarsi all'esterno dell'eventuale fascia di elofite poste a perimetro del bacino.
Aree di cava dismesse a destinazione finale agricola	Impianti agrovoltaici	Area interessata dal progetto collocata al di fuori delle c.d. aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici per come individuate dal punto A), allegato I alla DASL n. 28/2010, per come variato dalla DGR ER n. 125/2023
		Caratteristiche progettuali: a) l'impianto FTV non deve compromettere l'utilizzo colturale dei terreni interessati, per come asseverato da tecnico specificatamente abilitato e da specifico progetto colturale (o agricolo); b) l'impianto FTV – nella sua configurazione agrivoltaica – può adottare soluzioni tecnologiche innovative con montaggio verticale dei moduli, anche bifacciali, o il montaggio di moduli elevati da terra, anche dotati di inseguitori solari. Le strutture dei moduli devono, in ogni caso consentire il passaggio dei mezzi agricoli idonei alla coltivazione
	Impianti fotovoltaici tradizionali a terra	Area interessata dal progetto collocata al di fuori delle c.d. aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici per come individuate dal punto A), allegato I alla DASL n. 28/2010, per come variato dalla DGR ER n. 125/2023 Limiti e condizioni individuati dall'allegato I, lettera B) della DASL n. 28/2010, per come variato dalla DGR ER n. 125/2023
Aree di cava abbandonate	Impianti fotovoltaici	Bacino d'acqua collocato in posizione esterna ad Aree Naturali Protette
		Bacino d'acqua collocato in posizione esterna ai siti della Rete Natura 2000

Tipologia area di cava dismessa	Tipologia di impianto fotovoltaico consentita	Eventuale condizionalità territoriale, tecnico-realizzativa o tecnico-normativa da applicarsi
e non sistemate	flottanti (o galleggianti)	emiliano-romagnola Bacino d’acqua collocato al di fuori delle c.d. aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici per come individuate dal punto A), allegato I alla DASL n. 28/2010, per come variato dalla DGR ER n. 125/2023 Caratteristiche progettuali: a) superficie del bacino occupata dall’impianto non superiore al 70% della superficie dello specchio d’acqua b) pannelli installati ad una distanza dalla linea di battigia lacuale non inferiore a 10 metri c) pannelli installati in aree del bacino aventi una profondità superiore a 3 metri d) prevedere la realizzazione di siepi perimetrali di larghezza uguale – o superiore – a 5 metri da localizzarsi all’esterno dell’eventuale fascia di elofite poste a perimetro del bacino.
	Impianti fotovoltaici tradizionali a terra	Area interessata dal progetto collocata al di fuori delle c.d. aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici per come individuate dal punto A), allegato I alla DASL n. 28/2010, per come variato dalla DGR ER n. 125/2023
Aree di cava a destinazione finale ambientale	Impianti fotovoltaici flottanti (o galleggianti)	Area di cava collocata al di fuori del territorio urbanizzato, per come perimetrato ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 32 della LR n. 24/2017
		Area di cava collocata al di fuori delle aree definibili “bosco” ai sensi dell’art. 3 del DLgs n. 34/2018
		Bacino d’acqua collocato in posizione esterna ad Aree Naturali Protette
		Bacino d’acqua collocato in posizione esterna ai siti della Rete Natura 2000 emiliano-romagnola
		Bacino d’acqua collocato al di fuori delle c.d. aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici per come individuate dal punto A), allegato I alla DASL n. 28/2010, per come variato dalla DGR ER n. 125/2023
	Caratteristiche progettuali: a) superficie del bacino occupata dall’impianto non superiore al 70% della superficie dello specchio d’acqua b) pannelli installati ad una distanza dalla linea di battigia lacuale non inferiore a 10 metri c) pannelli installati in aree del bacino aventi una profondità superiore a 3 metri d) prevedere la realizzazione di siepi perimetrali di larghezza uguale – o superiore – a 5 metri da localizzarsi all’esterno dell’eventuale fascia di elofite poste a perimetro del bacino.	
Impianti agrovoltaici	Area interessata dal progetto collocata al di fuori delle c.d. aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici per come individuate dal punto A), allegato I alla DASL n. 28/2010, per come variato dalla DGR ER n. 125/2023	
	Caratteristiche progettuali: a) l’impianto FTV non deve compromettere l’utilizzo colturale dei terreni interessati, per come asseverato da tecnico specificatamente abilitato e da specifico progetto colturale (o agricolo); b) l’impianto FTV – nella sua configurazione agrovoltaica – può adottare soluzioni tecnologiche innovative con montaggio verticale dei moduli, anche bifacciali, o il montaggio di moduli elevati da terra, anche dotati di inseguitori solari. Le strutture dei moduli devono, in ogni caso consentire il passaggio dei mezzi agricoli idonei alla coltivazione	
Impianti fotovoltaici tradizionali a terra	Area interessata dal progetto collocata al di fuori delle c.d. aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici per come individuate dal punto A), allegato I alla DASL n. 28/2010, per come variato dalla DGR ER n. 125/2023	

In conclusione è necessario anticipare quanto potrà essere più oltre illustrato, nel § 5, relativamente alla successiva variazione che l’emanazione del recentissimo Decreto Legge 15 maggio 2024 (c.d. “Decreto agricoltura”) ha apportato al DLgs n. 199/2021, con particolare riferimento all’art. 20: come noto, infatti, il decreto legge ha introdotto – in sintesi – un divieto all’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, con particolari fattispecie che – ai fini di quanto trattato nel presente paragrafo e stante la tipologia di impianto fotovoltaico di che trattasi – poco rilevano.

4.3 Verifica puntuale del rispetto delle condizionalità territoriali, tecnico-realizzative o tecnico-normative individuate dalla DGR ER n. 1458/2021 e successive modifiche ed integrazioni da parte del progetto in valutazione

Prendendo a riferimento quanto illustrato nei precedenti paragrafi, si va di seguito ad effettuare, anche al fine di dare riscontro alle osservazioni e alle richieste di chiarimento che, formulate dai vari Enti competenti, sono sintetizzate nella precedente Tabella 1, una verifica puntuale del rispetto delle condizionalità territoriali, tecnico-realizzative o tecnico-normative individuate dalla DGR ER n. 1458/2021 e successive modifiche ed integrazioni da parte del progetto in valutazione.

Inizialmente occorre segnalare che sussistono le condizionalità territoriali e tecnico-normative per la realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante nei bacini lacuali generati dalle attività estrattive esercite dalle società riconducibili al gruppo Bassanetti SpA presso il comparto “A” del polo estrattivo n. 42 “Podere Stanga”.

L’area estrattiva in oggetto, come chiarito nel precedente § 3, è conclusa, avendo ricevuto collaudo parziale delle attività di coltivazione e ripristino ambientale con nota 19122 del 05/02/2024 emanata dal Comune di Piacenza.

L’area estrattiva in oggetto – dismessa in ragione di quanto sopra espresso – è qualificabile, come espresso nel precedente § 3 e secondo la tipizzazione individuata dalla DGR ER n. 1458/2021 e successive modifiche ed integrazioni, come “area di cava a destinazione finale ambientale”.

Per tale tipologia di area di cava, la DGR ER n. 1458/2021 – per come variata dalla DGR ER n. 125/2023 – ammette la realizzabilità di impianti fotovoltaici flottanti a condizione che si verifichino – contemporaneamente – le condizioni di seguito espresse:


- area di cava collocata al di fuori del territorio urbanizzato, per come perimetrato ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 32 della LR n. 24/2017;
- area di cava collocata al di fuori delle aree definibili “bosco” ai sensi dell’art. 3 del DLgs n. 34/2018;
- bacino d’acqua collocato in posizione esterna ad Aree Naturali Protette;
- bacino d’acqua collocato in posizione esterna ai siti della Rete Natura 2000 emiliano-romagnola;
- bacino d’acqua collocato al di fuori delle c.d. aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici per come individuate dal punto A), allegato I alla DASL n. 28/2010, per come variato dalla DGR ER n. 125/2023.

Le condizioni sopra espresse – nel caso in oggetto – si verificano, come meglio espresso di seguito.

L’area di cava è collocata al di fuori del territorio urbanizzato, per come perimetrato ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 32 della LR n. 24/2017: la lettura della tavola “Aspetti strutturanti – 1” e delle Norme Tecniche di attuazione del vigente Piano Strutturale Comunale di Piacenza (approvato con DCC n. 52 dell’11 novembre 2019), infatti, segnala che l’area si collochi all’interno del territorio rurale, ossia al di fuori del territorio urbanizzato.

Si veda, a tal proposito, la seguente Figura 13.

Figura 13. Estratto della tavola “ Aspetti strutturanti - 1” del vigente PSC di Piacenza. Il geotag rosso individua la collocazione dei bacini lacuali in oggetto, in evidente collocazione all’interno del territorio rurale, ossia all’esterno del territorio urbanizzato



TERRITORIO URBANIZZATO

territorio urbanizzato (da artt.3.1 a 3.3 e da 4.3 a 4.5)

città storica (art.3.1) (cfr.tav. Sistema Insediativo Storico)

nucleo storico secondario Mortizza (art.3.1) (cfr.tav.RUE P2 - Classificazione del territorio Comunale)

P.u.a. previsti nel P.R.G. 2001 da delocalizzare (art.4.6)

P.u.a. previsti nel P.R.G. 2001 approvati ma non convenzionati (art.1.3)


7 Poli Produttivi Consolidati di rilevanza sovracomunale (art.3.3.)

aree militari

TERRITORIO RURALE (art.2.8)

L’area di cava è collocata al di fuori delle aree classificabili “bosco” per come definite dall’art. 3 del DLgs n. 34/2018: come chiaramente illustrato nella tavola – agli atti e riproposta in stralcio nella seguente Figura 14 – “Vincolistica sovraordinata: sistema dei vincoli paesaggistici e storico culturali”, cod. el. SIA.TAV.04, l’area d’impianto non interferisce con alcuna area definibile boscata.

Figura 14. Estratto dell'elaborato grafico, agli atti, "Vincolistica sovraordinata: sistema dei vincoli paesaggistici e storico culturali", cod. el. SIA.TAV.04, dalla quale si evince l'assenza di qualsivoglia area boscata nelle aree d'impianto




Legenda

- confini comunali
- confini regionali
- Progetto impianto fotovoltaico flottante "Cave Podere Stanga" nel Comune di Piacenza (PC)**
- Area impianto FV 'Cave Podere Stanga'
- Aree lacuali interessate dal progetto
- Fascia di rispetto 20 m da linea di battigia (DGR RER n. 1458/2021)
- Opere di utenza per la connessione
- Cabine**
- Area cabina di consegna CVA Eos Srl
- Cabina Primaria 'Montale'
- Area di sosta
- Opere di rete per la connessione CP 'Montale'
- Rapporti di distanza (d) con le opere in progetto**
- 0 < d < 100 m
- 100 < d < 500 m
- 500 < d < 1000 m
- Sistema dei vincoli paesaggistici e storico-culturali**
- Beni architettonici e patrimonio storico-culturale (Pte II del DLgs n. 42/2004 e smi)
- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 DLgs n. 42/2004 e smi)
- Aree tutelate per legge (art. 142 DLgs n. 42/2004 e smi)**
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua (co. 1, lett. c)
- Parchi e riserve (co. 1, lett. f)
- Boschi e foreste (co. 1, lett. g)
- Zone di interesse archeologico (co. 1, lett. m)

L’area di cava è collocata al di fuori di Aree Naturali Protette e di siti della Rete Natura 2000: come chiaramente illustrato nella tavola – agli atti e riproposta in stralcio nella seguente Figura 15 – “Vincolistica sovraordinata: rete ecologica regionale”, cod. el. SIA.TAV.01, l’area d’impianto non interferisce con alcun istituto di protezione naturalistica.

Figura 15. Estratto dell’elaborato grafico, agli atti, “Vincolistica sovraordinata: rete ecologica regionale”, cod. el. SIA.TAV.01, dalla quale si evince l’assenza di qualsivoglia interferenza dell’area di impianto con istituti di protezione naturalistica



In conclusione l’area in oggetto non ricade all’interno delle c.d. aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici per come individuate dal punto A), allegato I alla DASL n. 28/2010, per come variato dalla DGR ER n. 125/2023. Si veda, a tal proposito, i dettagli forniti all’interno del successivo § 5.

Chiarito – sulla base di quanto sopra – il fatto che l’area in oggetto ammette la realizzabilità di impianti fotovoltaici flottanti, è necessario passare alla verifica della sussistenza – per il progetto in valutazione – delle condizionalità di tipo progettuale che la DGR ER n. 1458/2021 – per come variata dalla DGR ER n. 125/2023 – individua.

Queste, riproponendo quanto già individuato nella precedente Tabella 5, sono riconducibili a:

- a) *superficie del bacino occupata dall’impianto non superiore al 70% della superficie dello specchio d’acqua;*
- b) *pannelli installati ad una distanza dalla linea di battigia lacuale non inferiore a 10 metri;*
- c) *pannelli installati in aree del bacino aventi una profondità superiore a 3 metri;*
- d) *prevedere la realizzazione di siepi perimetrali di larghezza uguale – o superiore – a 5 metri da localizzarsi all’esterno dell’eventuale fascia di elofite poste a perimetro del bacino.*

Come meglio descritto nella successiva Tabella 6, il progetto in valutazione è stato sviluppato in modo da rispettare i principi e le prescrizioni realizzative e progettuali individuate dalla DGR Emilia Romagna n. 1458/2021, per come integrata dalla DGR ER n. 125/2023. Si veda inoltre l’elaborato grafico “Verifica delle prescrizioni realizzative per gli impianti fotovoltaici flottanti: DGR Emilia Romagna n. 1458/2021 e smi (Revisione dell’elaborato SIA.TAV.07)”, cod. el. RPB.SIA.T.02.a.

Tabella 6. Rispetto – per il progetto oggetto di valutazione – delle prescrizioni realizzative espresse per nuovi impianti fotovoltaici flottanti in aree di cava dismesse dalla DGR Emilia Romagna n. 1458/2021 e smi

Prescrizione da DGR Emilia Romagna n. 1458/2021	Verifiche condotte per valutare il rispetto della prescrizione	Prescrizione ottemperata dal progetto
La superficie del bacino occupata dall’impianto non deve essere superiore al 70% della superficie dello specchio acqueo, calcolato con riferimento alla massima estensione del bacino nell’anno precedente all’installazione	Bacino nord Superficie bacino: 21,2800 ha Superficie occupata dai moduli fotovoltaici flottanti: 9,8129 ha Percentuale del bacino occupata dall’impianto: 46,10 % Bacino Sud Superficie bacino: 18,3283 ha Superficie occupata dai moduli fotovoltaici flottanti: 6,9780 ha Percentuale del bacino occupata dall’impianto: 38,10 %	<input checked="" type="checkbox"/>
L’installazione dei pannelli deve essere concentrata nella parte centrale del bacino, mantenendo una distanza minima tra il perimetro esterno dell’impianto e la linea di battigia lacuale non inferiore a 10 m	Bacino nord Distanza minima tra la linea di battigia e la superficie occupata dai moduli fotovoltaici: > 20 m Bacino sud Distanza minima tra la linea di battigia e la superficie occupata dai moduli fotovoltaici: > 20 m	<input checked="" type="checkbox"/>

Prescrizione da DGR Emilia Romagna n. 1458/2021	Verifiche condotte per valutare il rispetto della prescrizione	Prescrizione ottemperata dal progetto
L’installazione dei pannelli non dovrà interessare le porzioni del bacino caratterizzate da un battente idrico uguale o inferiore a 3 m	<p>Bacino nord Livello batimetrico minimo in corrispondenza delle aree occupate dai moduli fotovoltaici: > 3 m da p.m.l.⁵</p> <p>Bacino sud Livello batimetrico minimo in corrispondenza delle aree occupate dai moduli fotovoltaici: > 3 m da p.m.l.</p>	☑
La realizzazione dell’impianto fotovoltaico flottante richiede l’ampliamento delle aree naturali e di quelle di foraggiamento della fauna mediante la realizzazione di siepi perimetrali di almeno 5 m di larghezza (realizzate con specie vegetali igrofile caratteristiche degli ambienti ripariali), possibilmente alberate, all’esterno dell’eventuale fascia di elofite che cinge il bacino	<p>In ragione del fatto che i bacini interessati dal progetto derivano da pregresse attività di coltivazione mineraria, entrambi i bacini sono stati interessati da interventi di ripristino ambientale perimetrali, in ottemperanza a quanto previsto dai diversi progetti di ripristino ambientale consecutivi alle attività estrattive (ai sensi della LR Emilia Romagna n. 17/1991 e smi). Nel bacino sud gli interventi si sono svolti – a più riprese – tra il 2010 e il 2018 e presentano una ottimale maturità (vedi Figura 16); nel bacino nord gli interventi di ripristino ambientale, di recente realizzazione (2019), hanno avuto esito negativo. In tal senso il progetto ha previsto – come illustrato nell’elaborato “Progettazione delle opere di mitigazione e compensazione dell’area impianto”, cod. el. INT.SIA.R.06.a, la realizzazione di una fascia arboreo-arbustiva lungo le sponde ovest, sud e nord-est del bacino lacuale nord di spessore superiore a 5 metri di larghezza. Oltre a ciò, seguendo l’approccio delle <i>Nature Based Solutions</i>, le opere di mitigazione e compensazione previste nel progetto del presente impianto fotovoltaico flottante hanno previsto la realizzazione di spazi aperti a prato umido, isole verdi flottanti (artificial floating island – AFI) e posatoi artificiali per avifauna nella porzione nord del lago nord al fine di valorizzare e conservare le ottimali condizioni biotiche dell’invaso osservate in fase di indagini faunistiche suppletive svoltesi nel maggio 2024.</p>	☑

⁵ Da piano medio lacuale

Figura 16. Riprese fotografiche delle riambientalizzazioni delle sponde del bacino lacuale Sud condotti dal soggetto titolare ed esecutore delle passate attività estrattive svoltesi nell’area. Si noti l’elevato livello di maturità della vegetazione. Fonte: rilievo fotografico SAPR ENVIarea (ottobre 2021)



5. CHIARIMENTI CIRCA IL RAPPORTO DEL PROGETTO CON LE AREE IDONEE EX ART. 20 DEL DLGS 199/2021 E CON QUELLE NON IDONEE ESPRESSE DALLA DASL N. 28/2010

5.1 Rapporti delle aree di impianto con le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici espresse dal punto A), allegato I alla DASL n. 28/2010

La Regione Emilia Romagna, tramite l'emanazione della DASL n. 28/2010 aveva fissato – in ottemperanza al Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (recante: *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*) e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 (recante: *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*) – al punto A dell'allegato I una prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica.

In particolare, si legge, la DASL n. 28/2010 individuava come non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici le aree del territorio emiliano romagnolo presentanti i seguenti attributi territoriali:

- le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrare nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:
 - zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);
 - sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR);
 - zona di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR);
 - invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR)
 - crinali , individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, commi 1, lettera a, del PTPR;
 - calanchi (art. 20, comma 3 del PTPR);
 - complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a. e b.1. del PTPR);
 - gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;
 - le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".
- le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;
- le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;
- le aree forestali, così come definite dall'art. 63 della L.R. n. 6/2009, incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) e alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale) nonché nelle zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;
- le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti acque lentiche e zone costiere così come individuate con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1224/08.

La lettura della stessa DASL n. 28/2010, nel successivo punto B) dello stesso allegato I, illustra l'insieme degli attributi territoriali che – contrariamente a quanto sopra – individuano la presenza di aree idonee alla collocazione di impianti fotovoltaici.


Si tratta, nello specifico, di:

- zone di tutela ambientale di laghi, bacini e corsi d'acqua, in cui l'impianto può essere realizzato da un'impresa agricola e con una potenza nominale complessiva non superiore a 200 Kw;
- di aree dei crinali e del sistema collinare al di sopra dei 1200 metri, nelle quali gli impianti possono essere installati solo se destinati all'autoconsumo;
- di zone in cui l'impianto può essere realizzato da un'impresa agricola con la potenza nominale massima alla quale è riconoscibile la natura di reddito agrario, secondo una circolare del Ministero delle finanze (200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite di dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno posseduto con un massimo di 1 Mw) e con la previsione di non occupare più del 10% della superficie agricola disponibile;
- di zone di interesse paesaggistico e ambientale, aree agricole nelle quali sono in essere coltivazioni certificate e di qualità, aree C dei parchi e riserve e aree incluse nella Rete Natura 2000 (Sic e Zps), nelle quali il richiedente (anche soggetti che non siano titolari di una impresa agricola) possono realizzare un impianto che non occupi una superficie superiore al 10% della superficie in disponibilità e con potenza nominale complessiva non superiore a 200 Kw;
- di aree agricole incluse nelle zone D e nelle aree contigue dei Parchi, a condizione che il richiedente non occupi con l'impianto più del 10% della superficie agricola in disponibilità e la potenza nominale complessiva dell'impianto sia pari al citato limite massimo integrativo del reddito agricolo (200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite di dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno nella disponibilità, con un massimo di 1 Mw per richiedente)
- di aree in zona agricola priva di vincoli nelle quali qualunque richiedente può realizzare un impianto che occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella sua disponibilità. Per i Comuni montani, in ragione delle particolari caratteristiche di questi territori, deve essere rispettata la stessa percentuale del 10%, ma le particelle possono essere non contigue.

Successivamente all'emanazione del disposto normativo regionale in oggetto, le indicazioni sopra individuate sono state tradotte cartograficamente dall'ente regionale in una *tavola unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici*. La tavola in oggetto è stata approvata con DGR ER n. 46 del 17/01/2011.

Come si evince dalla Figura 17, estratto della carta unica, l'area di impianto di progetto non ricade in aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Figura 17. Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici. Fonte: Regione Emilia-Romagna



Successivamente, come già in parte segnalato nel precedente § 4.2, la Regione Emilia Romagna ha emanato n. 2 decreti di giunta regionale (le DGR ER nn. 214 del 13 febbraio 2023 e nn. 125 del 23 maggio 2023) che hanno in parte rivisto l'insieme degli attributi territoriali individuati – per tramite della stessa DASL n. 28/2010 nel territorio regionale emiliano romagnolo – per le aree idonee e per quelle non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici.

Prima ancora di andare ad osservare le modifiche che tali recenti deliberazioni di Giunta Regionale hanno apportato al quadro individuato dalla DASL n. 28/2010 è necessario chiarire e ribadire i motivi e le finalità generali per cui sono state emanate le recenti deliberazioni: l'emanazione delle DGR nn. 214 del 13 febbraio 2023 e nn. 125 del 23 maggio 2023 nasce dall'esigenza di uniformare il quadro normativo regionale in materia di FER (tra cui anche la stessa DASL n. 28/2010) alle novità introdotte

dal DLgs n. 199/2021, con particolare riferimento all'individuazione – da parte di quest'ultimo – delle c.d. aree idonee all'installazione di impianti da FER solare e eolica *ope legis*.

Riferendosi alla casistica di che si tratta, le novità introdotte alla DASL n. 28/2010 da parte delle DGR nn. 214 del 13 febbraio 2023 e nn. 125 del 23 maggio 2023 si sostanziano prevalentemente in:

- i criteri localizzativi della DASL n. 28/2010, per come modificati dalle stesse deliberazioni di giunta regionale n. 214 e 125 del 2023, “*costituiscono una valutazione di primo livello circa l'idoneità o meno delle diverse aree specificamente individuate dalla localizzazione degli impianti fotovoltaici, destinata ad orientare le determinazioni relative alle istanze abilitative dei singoli impianti*”. Tale aspetto, dunque, va nella direzione di quanto chiaramente espresso dal DLgs n. 199/2021 (art. 20, co. 7), a sua volta derivante da sentenze di alcuni Tribunali Amministrativi Regionali⁶ e dal Consiglio di Stato⁷, che recita “*Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee*”;
- all'elenco degli attributi territoriali che la DASL n. 28/2010 individua (punto A, allegato I) per le aree non idonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici sono aggiunte le *fasce di tutela fluviale*, fatto salvo quanto previsto per le aree di cava.

Quanto sopra, dunque, evidenzia come – per la casistica in oggetto – non si siano verificate variazioni significative alla DASL n. 28/2010 relativamente alla qualificazione delle aree idonee e non idonee da parte dell'intervento effettuato dalle DGR ER nn. 214 e 125 del 2023.

Quindi, in conclusione, si segnala che **l'area interessata dall'impianto fotovoltaico flottante in oggetto non rientra in porzioni di territorio ove si materializzano uno - o più - degli attributi territoriali illustrati nel punto A, allegato I della DASL n. 28/2010, qualificati dalla stessa deliberazione regionale del 2010 come ostativi la realizzazione di impianti da FER solare**. Quanto sopra è verificabile consultando la *tavola unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici* (estratto in Figura 17) che, realizzata dall'Ente Regionale in applicazione alla stessa DASL n. 28/2010 ed approvata con DGR ER n. 46 del 17/01/2011, evidenzia la collocazione dell'area impianto al di fuori delle aree non idonee alla realizzazione di impianti FTV.

5.2 Rapporti delle aree di impianto con le aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici espresse dall'art. 20, commi 8 e 1-bis del DLgs n. 199/2021 e successive modifiche ed integrazioni

Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 199 del 2021 e vigente al 23 Febbraio 2022.

Il suddetto decreto legge, per come modificato dal DL n. 17/2022 (convertito – con modifiche – dalla L. n. 34/2022), dall'art. 6, co. 1, lettera a) del DL 50/2022 (convertito – con modifiche – dalla L. n. 91/2022) e dall'art. 5 del DL n. 63/2024, costituisce l'attuale riferimento legislativo in tema di idoneità e non idoneità delle aree per l'installazione di impianti fotovoltaici.

Preliminarmente occorre chiarire – in relazione a quanto sopra – che, seppur non formalmente abrogate, le previsioni individuate dal DM 10/09/2010⁸ in tema di idoneità e non idoneità delle aree per l'installazione di impianti fotovoltaici siano oggi – anche in forza di quanto individuato dalla

⁶ T.A.R. Sardegna, sez. II, 08/07/2020, n. 573, T.A.R. Abruzzo, sez. I, 19/10/2020, n. 363; T.A.R. Molise, sez. I, 23/06/2016, n. 281

⁷ Cons. St., sez. IV, 08/04/2021, n. 2848

⁸ Ci si riferisce, in particolare, al paragrafo 17 e all'allegato 3 delle Linee guida nazionali di cui al DM 10/09/2010

sentenza del Cons. St., sez. IV, 04/04/2022, n. 2464⁹ – da considerarsi completamente superate dal DLgs n. 199/2021 e, in particolare, dall’art. 20.

Differentemente da quanto previsto dalle Linee guida nazionali individuate dal DM 10/09/2010 (e dalle conseguente norma regionale), l’art. 20 del DLgs n. 199/2021 – nel superare le suddette linee guida – cambia profondamente la prospettiva originariamente individuata dal DM 10/09/2010 in quanto rimette all’emanazione di uno o più decreti del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE, oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, MASE), del Ministero della Cultura e del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali (MiPAAF, oggi Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, MASAF), l’individuazione delle superfici e delle aree idonee all’installazione di impianti FTV.

L’obiettivo dell’art. 20 è quello che siano individuate superfici ed aree idonee in misura sufficiente ad allocare gli impianti a fonte rinnovabile per una potenza di produzione d’energia elettrica pari a quella necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili (cfr. art. 20, comma 1, lettera a) del DLgs n. 199/2021: “[...omissis...] *dettare i criteri per l’individuazione delle aree idonee all’installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili*”).

Oltre a ciò, la lettura dell’art. 20 del DLgs n. 199/2021 evidenzia che le porzioni di territorio che potranno essere poste all’esterno delle aree dichiarate “idonee” all’installazione di impianti fotovoltaici a terra tramite l’emanazione dei predetti decreti del MASE, del MiC e del MASAF non acquisiscono – automaticamente – la non idoneità alla collocazione di impianti fotovoltaici a terra, a memoria di quanto individuato – per il DM 10/09/2010 – dalle sopra richiamate sentenze del TAR¹⁰ e del Consiglio di stato¹¹, secondo le quali la non idoneità di un’area ad ospitare un impianto fotovoltaico a terra può essere definita a valle di un procedimento istruttorio appropriato, secondo il principio del “caso per caso” (cfr. comma 7, art. 20 DLgs n. 199/2021: “*Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee*”).

In tale quadro, i decreti del MASE, del MiC e del MASAF previsti dall’art. 20 del DLgs n. 199/2021 non sono stati – disattendendo i termini previsti dallo stesso articolo – ad oggi emanati.

Lo stesso art. 20 – al comma 4 – indica (in continuità con l’approccio già seguito con il previgente DM 10/09/2010) che spetta alle Regioni e alle Province Autonome individuare – conformemente ai principi e ai criteri dei suddetti decreti del MASE, del MiC e del MASAF oggi non disponibili – tramite apposita legge regionale le aree idonee alla localizzazione degli impianti fotovoltaici a terra.

Poiché, allo stato attuale:

- non sono stati emanati i decreti attuativi del MASE, del MiC e MASAF che, a norma dell’art. 20, comma 1, lettera a) del DLgs n. 199/2021, avrebbero dovuto dettare principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra;
- conseguentemente a quanto sopra, non sono state emanate le leggi regionali che avrebbero dovuto individuare cartograficamente, ossia puntualmente, le aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra

⁹ Punto 17.6.1, lettera c) della sentenza del Cons. St., sez. IV, 04/04/2022, n. 2464: “la nuova disciplina, in sostituzione del d.m. 10 settembre 2010, concernente l’individuazione “delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC”, con la previsione della “ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome” (art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 199 del 2021)

¹⁰ T.A.R. Sardegna, sez. II, 08/07/2020, n. 573, T.A.R. Abruzzo, sez. I, 19/10/2020, n. 363; T.A.R. Molise, sez. I, 23/06/2016, n. 281

¹¹ Cons. St., sez. IV, 08/04/2021, n. 2848

assumono – in forza di quanto indicato dal comma 8, art. 20 del DLgs n. 199/2021 – il valore di aree idonee per legge le seguenti:

- i siti oggetto di bonifica ambientale ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006;
- le cave e le miniere esaurite, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- i siti e le infrastrutture ferroviarie e delle società concessionarie autostradali.

Fattispecie di idoneità, per così dire, speciali valgono per gli impianti fotovoltaici in particolare sulle seguenti aree, ove non soggette ai vincoli della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004:

- le aree interne agli impianti o agli stabilimenti industriali (questi ultimi definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h) del DLgs n. 152/2006 e smi), nonché le aree agricole comprese entro un perimetro, i cui punti distino non più di 500 m, dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale, entro una distanza non superiore a 300 metri.

Sulla base di quanto sopra, dunque, risulta fondamentale verificare – per l’area individuata per l’allocazione dell’impianto fotovoltaico flottante – la sussistenza o meno dell’idoneità prevista dal suddetto art. 20 del DLgs n. 199/2021 e smi, pur ribadendo e rammentando che le porzioni di territorio poste all’esterno delle aree idonee non acquisiscono automaticamente la non idoneità alla collocazione di impianti fotovoltaici (cfr. sopra). Si rimanda, per tale verifica, alla seguente Tabella 7 e all’elaborato grafico “Aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, a norma dell’articolo 20, commi 1-bis e 8 del DLgs n. 199/2021 e smi”, cod. el. INT.SIA.T.01.a.


Tabella 7. Verifica delle condizioni individuate dal combinato disposto dell’art. 20, commi 1-bis e 8 del DLgs n. 199/2021 per l’idoneità delle aree all’installazione di impianti FER fotovoltaica

Criteri e riferimenti normativi	Verifica	Note
<p>Co. 8, lettera a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell’area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1)</p> <p>Co. 1-bis) nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti il disposto di cui al co. 8, lettera a) è applicabile solo per gli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione con non comportino incremento dell’area occupata</p>	---	<p>I criteri e le condizionalità espresse dal combinato disposto co. 8, lettera a) e co. 1-bis non si applica in quanto il sito individuato non ospita impianti FER della stessa fonte</p>
<p>Co. 8, lettera b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p>	---	<p>Il sito, come bene descritto nel § 5.3 del documento “Relazione di studio d’impatto ambientale (revisione dell’elaborato SIA.REL.01)”, cod. el. RPB.SIA.R.01.a, non è interessato da procedimenti di bonifica: secondo l’anagrafe regionale dei siti contaminati di più recente aggiornamento, i siti interessati da procedimento di bonifica più prossimi all’area d’impianto sono collocati ad oltre 6 km ad ovest dall’area d’impianto, all’interno di contesti</p>

Criteria e riferimenti normativi	Verifica	Note
		industriali siti nelle aree periferiche del centro cittadino di Piacenza. Si veda, a vantaggio di chiarezza, la seguente Figura 18
Co. 8, lettera c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento Co. 1-bis) nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti il disposto di cui al co. 8, lettera c) è sempre applicabile		Come descritto nel precedente § 3, l'area di cava interessata dal progetto fotovoltaico flottante in oggetto ricade all'interno del comparto A del Polo Estrattivo provinciale n. 42 “podere Stanga”. La ricostruzione degli atti disponibili – peraltro allegata al presente documento – chiarisce che, riferendosi ai due bacini lacuali interessati dal progetto, le attività estrattive siano concluse, con collaudo relativo.
Co. 8, lettera c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali Co. 1-bis) nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti il disposto di cui al co. 8, lettera c-bis) è sempre applicabile	---	Il sito individuato non rientra tra quelli nella disponibilità delle società del gruppo FFSS, né – peraltro – dei gestori di infrastrutture ferroviarie e delle società concessionarie autostradali
Co. 8, lettera c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori [...] ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) Co. 1-bis) nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti il disposto di cui al co. 8, lettera c-bis.1) è sempre applicabile	---	Il sito individuato non rientra tra quelli nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale
Co. 8, lettera c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Co. 1-bis) nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti il disposto di cui al co. 8, lettera c-ter) è applicabile esclusivamente per le condizionalità di cui al punto 2) e 3)		Come già illustrato in precedenza e come chiarito graficamente nell'elaborato “Vincolistica sovraordinata: sistema dei vincoli paesaggistici e storico culturali”, cod. el. SIA.TAV.04, l'area d'impianto non è interessata da vincoli istituiti ai sensi della parte seconda del DLgs n. 42/2004 e smi
Co. 8, lettera c-ter), punto 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del DLgs n. 152/2006 e smi, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento		Il sito è qualificabile come area interna al polo estrattivo n. 42 “Podere Stanga” nella quale – tra le altre cose – si svolgono le operazioni di lavorazioni di inerti, provenienti per l'appunto dallo stesso polo estrattivo, presso lo stabilimento di lavorazione fissa di inerti – c.d. “n. 41” – posto in adiacenza ai laghi stessi ed autorizzato – come chiarito nel precedente § 3 – a valle di Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della LR ER n. 24/2017. Lo stabilimento, si rammenta, è definibile – a norma dell'art. 268, comma 1, lettera h) del DLgs n. 152/2006 e smi – come “il complesso unitario e stabile, che si

Criteria e riferimenti normativi	Verifica	Note
		<i>configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività”</i>
Co. 8, lettera c-ter), punto 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri	---	La rete autostradale è collocata a ben oltre 300 dal sito in oggetto
Co. 8, lettera c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 Co. 1-bis) con solo riferimento alle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti il disposto di cui al co. 8, lettera c-quater) non è applicabile		<p>Nel ribadire il fatto che l'area interessata dal progetto non è agricola quanto, piuttosto, area estrattiva dismessa, il disposto del co. 8, lettera c-quater) del DLgs n. 199/2021 è applicabile.</p> <p>La verifica delle condizionalità espresse dalla lettera c-quater, infine, segnala l'idoneità dell'area alla collocazione di impianti fotovoltaici in quanto – posta all'esterno di qualsivoglia perimetrazione dei beni sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 42/2004 e smi (vedi Figura 14) – non interferisce con la fascia di rispetto pari a 500 m dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto.</p> <p>Si veda, a tal proposito, anche l'elaborato grafico “Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, a norma dell'articolo 20, commi 1-bis e 8 del DLgs n. 199/2021 e smi”, cod. el. INT.SIA.T.01.a.</p>
<p>Legenda</p> <p>--- la condizione espressa non è applicabile al progetto in valutazione</p> <p> la condizione espressa è applicabile; il progetto rispetta la condizione</p> <p> la condizione espressa è applicabile; il progetto non rispetta la condizione</p>		

Figura 18. Siti contaminati prossimi all'area in esame. Fonte: Anagrafe regionale dei siti contaminati



In ragione di quanto illustrato, nel dettaglio, nella precedente Tabella 7 e – in termini grafici – nell’elaborato grafico “Aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, a norma dell’articolo 20, commi 1-bis e 8 del DLgs n. 199/2021 e smi”, cod. el. INT.SIA.T.01.a, è dunque possibile segnalare che l’area individuata per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico flottante è classificabile come **idonea per legge alla collocazione di impianti da FER fotovoltaica**, a norma di quanto previsto dall’art. 20 del DLgs n. 199/2021, per come integrato – da ultimo – dall’art. 5 del DL n. 63/2024.

6. CHIARIMENTI RISPETTO AD ASPETTI AUTORIZZATIVI D’IMPIANTO SECONDARI

Come anticipato nel precedente § 1, nell’ambito della fase consultiva della procedura di VIA alla quale il progetto in oggetto è sottoposto oltre ai contributi, alle osservazioni, alle richieste di chiarimenti e alle prescrizioni formulate dai vari enti aventi ad oggetto il rapporto del progetto con le indicazioni formulate dalla DGR ER n. 1458/2021 e l’idoneità delle aree di progetto rispetto alla collocazione di impianti fotovoltaici ai sensi del DLgs n. 199/2021 e della DASL n. 28/2010, sono state formulate le seguenti richieste di approfondimenti di secondaria entità:

Tabella 8. Altre richieste di chiarimenti o di approfondimenti formulate dagli Enti coinvolti nell’iter di VIA di secondaria rilevanza

Id	Osservazione o richiesta di integrazione
MASE - CT PNRR-PNIEC <i>nota prot. n. 2478 del 26/02/2024</i>	
MASE_1.2	rendere uniformi, coerenti e alla stessa scala le rappresentazioni grafiche delle superfici lacuali e degli impianti tecnologici ivi previsti, in tutti gli elaborati progettuali
MASE_1.3	indicare gli interventi previsti per operare la variazione di destinazione attuale del territorio da area destinata a attività estrattiva a sito ospitante l’impianto tecnologico di progetto
MASE_1.9 (Aspetti progettuali 3)	In merito alla sistemazione finale di ripristino ambientale della cava evidenziare quale sia lo stato dell’attività
MASE_8.1	chiarire la destinazione d'uso delle acque dei due bacini lacuali (irriguo, soccorso irriguo, antincendio, industriale etc)
MASE_15.2	chiarire ed argomentare in modo più dettagliato, attraverso anche la produzione di cartografie di dettaglio, in che modo il progetto proposto è coerente con gli interventi di destinazione finale ambientale “a invaso o bacino” della cava assentiti al momento del rilascio dell’autorizzazione alle attività estrattive

6.1 MASE_1.2: rendere uniformi, coerenti e alla stessa scala le rappresentazioni grafiche delle superfici lacuali e degli impianti tecnologici ivi previsti, in tutti gli elaborati progettuali

La richiesta, si segnala, nasce dall’esigenza di evidenziare graficamente ed in modo netto e chiaro la rispondenza dell’impianto in progetto ai vincoli progettuali espressi – per gli impianti fotovoltaici flottanti sviluppati in aree di cava dismesse – dalla DGR ER n. 1458/2021.

Secondo la formulazione di tale deliberazione vigente al momento dell’avvio dell’iter di VIA, infatti, una delle condizionalità espresse consisteva nel fatto che l’impianto dovesse presentare una superficie non superiore al 50% delle superfici lacuali interessate dalla posa dei moduli fotovoltaici flottanti.

Poiché – con riferimento al bacino lacuale nord – le aree di impianto presentano una superficie molto prossima a quel limite, oggi superato per intervento delle DGR ER n. 214 e 125 del 2023 (vedi, per maggiori dettagli, quanto espresso e dettagliato nel precedente § 4.2) nel quadro prescrittivo espresso dalla prima formulazione della DGR ER n. 1428/2021, emergeva la necessità di una rappresentazione grafica delle aree di impianto accurata e a scala di dettaglio, onde garantire una piena leggibilità – oltre che numerale anche grafica – del rispetto di tale condizionalità.

Sebbene, come descritto, analizzato e puntualmente dettagliato nel precedente § 4.2, l’intervento delle DGR ER n. 214 e 125 del 2023 sul quadro progettuale e prescrittivo per gli impianti fotovoltaici flottanti originariamente individuato dalla DGR ER n. 1428/2021 abbia innalzato tale incidenza percentuale dal 50% al 70%, si è comunque ritenuto necessario predisporre uno specifico elaborato grafico, in scala adeguata, che chiarisca – anche graficamente – il rispetto di tale condizionalità vincolante. Si rimanda, dunque, all’elaborato “Incidenza percentuale delle superfici d’impianto rispetto alle superfici lacuali di Cave Podere Stanga”, cod. el. INT.SIA.T.02.a.

6.2 MASE_1.3: indicare gli interventi previsti per operare la variazione di destinazione attuale del territorio da area destinata a attività estrattiva a sito ospitante l'impianto tecnologico di progetto

Il progetto in valutazione, come ampiamente descritto in precedenza, è riconducibile alla fattispecie degli impianti da FER solare flottante; la sua prevista ubicazione è individuata nei bacini lacuali originatisi per escavazione del comparto A del Polo estrattivo della Provincia di Piacenza n. 42, denominato “Podere Stanga” ed ubicato nella omonima località.

In tale ambito è necessario chiarire che il Decreto Legislativo 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità smi” all'articolo 12 comma 3 riporta che *la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. [..]*”.

Ai sensi del suddetto DPR 387/2003 smi, pertanto, l'Autorizzazione Unica dell'impianto fotovoltaico *floating* e relative opere di rete **costituiscono, ove occorra, variante urbanistica**.

Allo stato attuale di progetto non è emersa la necessità di richiedere una variante urbanistica, fermo restando che tale aspetto verrà approfondito nelle successive fasi progettuali.

Allo stato attuale la proponente, in attesa del completamento della fase autorizzatoria ambientale avviata ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 152/2006 e smi, non ha dato avvio ad alcun iter autorizzatorio unico ex art. 12 del DLgs n. 387/2003: questo – all'ottenimento del parere positivo, anche con prescrizioni, di compatibilità ambientale di cui all'art. 25 del DLgs n. 152/2006 e smi – sarà avviato presso l'Ente competente, segnatamente riconducibile alla Regione Emilia Romagna.

6.3 MASE_1.9 (Aspetti progettuali 3): in merito alla sistemazione finale di ripristino ambientale della cava evidenziare quale sia lo stato dell'attività

Relativamente a tale tema, si prega di riferirsi a quanto dettagliato nel precedente § 3.

6.4 MASE_8.1: chiarire la destinazione d'uso delle acque dei due bacini lacuali (irriguo, soccorso irriguo, antincendio, industriale etc)

Nel rimandare, per i dettagli, al precedente § 3 si segnala in questa sede che le acque dei due bacini lacuali, originatisi per escavo sotto falda di sabbie e limi nell'ambito delle attività di coltivazione del comparto A del Polo estrattivo della Provincia di Piacenza n. 42 “Podere Stanga”, non avranno alcuna delle destinazione d'uso indicate: per l'area di cava il vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di Piacenza (c.d. PIAE 2017) è prevista una sistemazione finale “naturalistica e in parte turistico-ricreativa” e, in tal senso, le acque dei due bacini avranno un uso coerente con l'uso naturalistico e turistico-ricettivo, non avendo alcun uso antropico previsto.

6.5 MASE_15.2: chiarire ed argomentare in modo più dettagliato, attraverso anche la produzione di cartografie di dettaglio, in che modo il progetto proposto è coerente con gli interventi di destinazione finale ambientale “a invaso o bacino” della cava assentiti al momento del rilascio dell’autorizzazione alle attività estrattive

Nell’ambito della documentazione prodotta in seno all’avvio del procedimento di VIA dell’opera si era erroneamente indicato che la destinazione finale dell’ambito estrattivo fosse riconducibile a quello di “invaso o bacino”.

In realtà, gli approfondimenti condotti nell’ambito del presente documento – tracciati in particolare nel precedente § 3 – hanno chiaramente evidenziato come la destinazione finale dell’ambito estrattivo, individuata dal vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di Piacenza (c.d. PIAE 2017), sia quella “naturalistica e, in parte, turistico-ricettiva”.

Come dettagliato nei precedenti §§ 4.2 e 4.3 – ai quali si rimanda per i doverosi dettagli – e a norma della DGR ER n. 1458/2021 per come modificata dalle DGR ER n. 214 e 125 del 2023, il progetto in valutazione è pienamente coerente – oltre che ammissibile – con tale destinazione finale.

Allegato 1

Richiesta di collaudo parziale della cava sita nel Comune di Piacenza denominata “Polo estrattivo in loc. Podere Stanga” inviata al comune di Piacenza in data 01/02/2024 dagli esercenti Bassanetti & C. srl e Bassanetti Nello SrL, comprensiva della documentazione tecnica a firma del Dott. Geol. Filippo Lusignani

BASSANETTI & C. s.r.l.

ESTRAZIONE LAVORAZIONE INERTI

Via Granelli 15a - S. Nazzaro

29010 Monticelli d'Ongina (PC)

Impianto di lavorazione S. Nazzaro Via Argine, Monticelli d'Ongina (PC);

Tel.- 0523/815001, Fax- 0523/827861

P.I. 00099290330

www.bassanetti.it



Spett.le
Comune di Piacenza
Ufficio Cave
Via Scalabrini n°11
29100 Piacenza (PC)

Piacenza li, 01/02/2024

Oggetto: *Richiesta di collaudo parziale della cava sita nel Comune di Piacenza denominata "Polo estrattivo in loc. Podere Stanga". n.62751 del 30/09/2011, Aut. 007141 del 27.01.2016, Aut. 01 del 01.02.2018.*

Il sottoscritto Vincenzo Torre Amministratore Delegato della Ditta Bassanetti & C. s.r.l., titolare dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività estrattiva nella cava sita nel Comune di Piacenza denominata "Polo estrattivo in loc. Podere Stanga", in virtù degli atti *Autorizzativi* n.62751 del 30/09/2011, n.007141 del 27.01.2016 (completamento della rinaturazione di cui al collaudo parziale del 04.04.2017), n.01 del 01.02.2018, emessi dal Comune di Piacenza, con la presente richiede il collaudo del lago oggetto di escavazione.

Attualmente risultano tre autorizzazioni riferite ai progetti esecutivi denominati rispettivamente "Cava Stanga 2011", "Cava Stanga 2014", "Cava Stanga 2017". Con la presente si invia il Rapporto Tecnico finale e gli allegati (*che per migliorare la comprensione è rappresentato in un unico documento, mentre al suo interno viene distinto per le diverse autorizzazioni di competenza*) per il collaudo dei relativi ripristini ambientali, nonché alla riduzione dell'entità delle fidejussioni depositate, come previsto dalle Convenzioni stipulate.

Cordiali Saluti

Per la Ditta
Torre Vincenzo


Allegato:

- Collaudo Stanga - Per quanto di competenza alle autorizzazioni n.62751/11, 7141/16 e 01/2018
- Tav.1 Planimetria Catastale
- Tav.2 Rilievo Quotato
- Tav.3 Ortofoto
- Tav.4 Sezioni
- Tav.5 Sovrapposizioni ortofoto e modello 3d

Bassanetti Nello s.r.l.

ESTRAZIONE LAVORAZIONE INERTI
TRASPORTO FLUVIALE

Via Granelli 15a, San Nazzaro
29010 Monticelli d'Ongina (PC)
Impianto di lavorazione Mortizza, Via Lomello; (PC) Tel 0523/505118
Tel.- fax 0523/827181;
P.I. 00997790332

Spett.le
Comune di Piacenza
Ufficio Cave
Via Scalabrini n°11
29100 Piacenza (PC)

Piacenza li, 01/02/2024

Oggetto: *Richiesta di collaudo parziale della cava sita nel Comune di Piacenza denominata “Polo estrattivo in loc. Podere Stanga”. **Aut. 1 del 03.07.2019***

La sottoscritta Bassanetti Simona Amministratrice Delegata della Ditta Bassanetti Nello s.r.l., titolare dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività estrattiva nella cava sita nel Comune di Piacenza denominata “Polo estrattivo in loc. Podere Stanga”, in virtù dell'atto *Autorizzativo **Aut. 1 del 03.07.2019*** emesso dal Comune di Piacenza, con la presente richiede il collaudo del lago oggetto di escavazione.

Con la presente si presenta il Rapporto Tecnico finale e gli allegati (*che per migliorare la comprensione è rappresentato in un unico documento, mentre al suo interno viene distinto per le diverse autorizzazioni di competenza*) per il collaudo del relativo ripristino ambientale, nonché alla riduzione dell'entità delle fidejussioni depositate, come previsto dalle Convenzioni stipulate.

Cordiali Saluti

Per la Ditta
Bassanetti Simona



Allegato:

- Collaudo Stanga - Per quanto di competenza alle autorizzazioni n. 01/2019
- Tav.1 Planimetria Catastale
- Tav.2 Rilievo Quotato
- Tav.3 Ortofoto
- Tav.4 Sezioni
- Tav.5 Sovrapposizioni ortofoto e modello 3d



Comune di Piacenza
Provincia di Piacenza

Polo P.I.A.E. n°42

Cava di sabbia e ghiaia

PODERE STANGA

Richiesta di collaudo parziale

Aut. n° 62751/2011 - 7141/2016 - 01/2018 - 01/2019

Progetto:

studio Lusignani

via Arata 18-20, 29122 Piacenza
tel. e fax 0523.454120
e.mail: glusig@tin.it

Committente:

BASSANETTI & C. S.r.l.
BASSANETTI NELLO S.r.l.

RELAZIONE TECNICA

Dicembre 2023

INDICE

PREMESSA	pag.	3
CRONOLOGIA DELLE PREGRESSE ATTIVITA' NEL LAGO BRUSAIOLA	pag.	6
- Cava Podere Stanga 2006.	pag.	6
- Cava Podere Stanga 2011 (oggetto della richiesta di collaudo).	pag.	8
Riferimenti catastali area richiesta per collaudo.	pag.	9
Preventivo di spesa allegato al progetto di cava autorizzato.	pag.	11
Entità scomputo recuperi eseguiti nell'ambito del collaudo 2017.	pag.	12
Entità fideiussione ancora depositata.	pag.	13
Entità scomputo richiesto per recuperi morfologici eseguiti.	pag.	13
- Cava Podere Stanga 2014 (oggetto della richiesta di collaudo).	pag.	14
Riferimenti catastali area richiesta per collaudo.	pag.	16
Entità fideiussione depositata.	pag.	18
Preventivo di spesa allegato al progetto di cava autorizzato.	pag.	18
Entità scomputo richiesto per recuperi ambientali eseguiti.	pag.	18
- Cava Podere Stanga 2017 (oggetto della richiesta di collaudo).	pag.	19
Riferimenti catastali area richiesta per collaudo.	pag.	21
Preventivo di spesa allegato al progetto di cava autorizzato.	pag.	23
Entità fideiussione depositata.	pag.	23
Entità scomputo richiesto per recuperi morfologici eseguiti.	pag.	23
- Cava Podere Stanga 2018 (oggetto della richiesta di collaudo).	pag.	24
Riferimenti catastali area richiesta per collaudo.	pag.	26
Preventivo di spesa allegato al progetto di cava autorizzato.	pag.	28
Entità fideiussione depositata.	pag.	28
Entità scomputo richiesto per recuperi morfologici eseguiti.	pag.	28
POTENZIALITA' RESIDUA ESTRAIBILE AREA RICHIESTA COLLAUDO	pag.	29

ALLEGATI ALLA RELAZIONE:

1. Asseverazione geom. A. Rubini rilevamento topografico/batimetrico
2. Determina di collaudo 2017

ALLEGATI GRAFICI:

TAV. n°1 "Planimetria catastale"	scala 1:2.000
TAV. n°2 "Rilievo quotato"	scala 1:2.000
TAV. n°3 "Ortofoto da Sapr"	scala 1:2.000
TAV. n°4 "Sezioni"	scala 1:2.000
TAV. n°5 "Sovrapposizione ortofoto e modellazione 3D"	scala 1:2.000

PREMESSA

L'attività estrattiva all'interno del Polo estrattivo "Podere Stanga" ha avuto inizio nel 1998. In 23 anni di attività nel Polo sono state rilasciate diverse autorizzazioni all'escavazione che, come superficie di intervento, si sono anche parzialmente sovrapposte. Il Polo, ed in particolare il Comparto A pianificato dal PAE vigente, nello sviluppo della coltivazione ha portato alla creazione di due distinti bacini lacustri, separati fra loro dalla strada di servizio all'impianto fisso di trasformazione inerti (codice PIAE n°41 - Stanga), rispettivamente denominati:

- Gargatano (specchio lacustre più antico)
- Brusaiola

Il collaudo del bacino Gargatano è stato rilasciato dalla Direzione operativa Riqualficazione e sviluppo del territorio - Servizio Pianificazione urbanistica in data 4/4/2017. Attualmente nel Polo risultano attive 4 distinte autorizzazioni¹ riferite ai progetti esecutivi denominati rispettivamente "Cava Stanga 2011" e "Cava Stanga 2014", "Cava Stanga 2017" e "Cava Stanga 2018".

La ditta Bassanetti & C. srl, esercente le cave, con il presente rapporto tecnico fa richiesta del collaudo dello specchio lacustre Brusaiola che corrisponde alle aree oggetto di scavo delle cave Stanga 2011, 2014, 2017 e 2018.

In merito invece alle aree sulla terra ferma si sottolinea che nel prossimo periodo primaverile è intenzione della scrivente eseguire nuovamente le piantumazioni in quanto le elevate temperature della scorsa estate hanno, per gran parte, impedito l'attecchimento di quelle precedentemente realizzate.

La superficie recuperata di cui è richiesto il collaudo è pari a circa 22.9 ha e risulta come detto coincidente con la superficie lacustre² delle 4 cave sopra menzionate.

¹ ovviamente tutte ricadenti entro il lago Brusaiola

² comprensivo delle zone ad acque basse



Individuazione dell'area richiesta per il collaudo



Panoramica da SAPR del lago Brusaiola

CRONOLOGIA DELLE PREGRESSE ATTIVITA' ESTRATTIVE CHE HANNO DATO ORIGINE AL BACINO LACUSTRE BRUSAIOLA

Cava Podere Stanga 2006 - Bassanetti & C. srl Aut. n°68067 del 18/10/2006 (non oggetto della presente richiesta di collaudo)

Con la cava Stanga 2006 presero avvio i lavori di scavo che portarono alla creazione del lago Brusaiola.

L'Amministrazione Provinciale infatti con il PIAE 2001 (approvato con delibera C.P. N° 83 del 14/7/03) riconfermando detto Polo estrattivo di sabbie alluvionali, destinò al POLO n° 42, ampliandolo anche dal punto di vista della superficie (superficie lago Brusaiola), ulteriori 1.500.000 mc di sabbie e ghiaie e 200.000 mc. di argille da laterizi.

Nel 2004 la Giunta Comunale di Piacenza al fine di rendere attuabili queste volumetrie, anche in assenza del PAE, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 14.4.2004 n. 7, deliberò affinché il PIAE potesse assumere anche la valenza e gli effetti di PAE.

In data 8 marzo 2006 fu sottoscritto un atto di intesa, fra Amministrazione Provinciale e Comunale di Piacenza, funzionale all'assunzione da parte del PIAE del valore e degli effetti del PAE comunale.

La variante PIAE, che sanciva formalmente l'esecutività di detta intesa, è stata approvata da C.P. in data 12 Aprile 2006 con Del n°33.

In ossequio all'art. 4 della L.R. 9/99, il Polo fu quindi sottoposto a procedura di "Valutazione di Impatto Ambientale" (SIA 2005) approvata dalla G.C. con delibera n° 143 del 18/05/2006.

Vennero resi disponibili:

A seguito di tale approvazione l'Amministrazione Comunale con Determina n°68067 del 18 ottobre 2006 autorizzava l'attività estrattiva nella cava denominata " Podere Stanga 2006" per una volumetria massima estraibile pari a 1.174.067³ di sabbie e 200.000 mc di argille (scavo lago Brusaiola).

Al termine del 2010 le volumetrie della cava estratte risultavano:


Settore A	sabbie 710.124,78 mc
	argille 20.000,00 mc.

Il quantitativo residuo ancora potenzialmente estraibile ammontava:

sabbie 463.942 mc
argille 180.000 mc.

Tali quantitativi vennero inglobati nella successiva cava "Podere Stanga 2011" che di fatto subentrò, sostituendola, all'autorizzazione 68067/2006

³ i rimanenti 325.933 mc si sarebbero potuti escavare solo dopo la presentazione di un ulteriore progetto esecutivo



Profondità max scavo	20m
Volume utile autorizzato	Sabbie 1.174.067 m ³ Argille 200.000 m ³

Volumi estratti (da perizie giurate depositate)

Anno	Sabbie	Argille
2007	57.862,64	-
2008	99.815,71	-
2009	321.219,10	-
2010	231.227,33	20.000
Totale	710.124,78	20.000

Residui inglobati nella Aut.62751 Cava "Podere Stanga 2011"	Sabbie 463.942 m ³ Argille 180.000 m ³
--	---

Cava Podere Stanga 2011 - Bassanetti & C. srl Aut. n°622751 del 30/09/2011

L'Amministrazione Comunale di Piacenza nell'ottobre 2009, adeguandosi alle previsioni ed ai contenuti del PIAE 2001, ha approvato il nuovo Piano delle attività estrattive (PAE 2009) con delibera del Consiglio Comunale n°117 in data 12/10/2009. Detto strumento urbanistico, oltre a recepire le precedenti volumetrie assegnate al Polo, rese disponibili ulteriori 200.000⁴ mc. di sabbia. A tale riguardo il Polo, nel 2010, venne sottoposto a procedura di "Valutazione di Impatto Ambientale" (denominata Variante SIA 2010) approvata dalla G.C. con delibera n° 63 del 15/03/2011; tale procedura, oltre a rendere attuabili gli ulteriori quantitativi (200.000 mc di sabbie e ghiaie) assegnati dal PAE 2009 permise di ridistribuire parte delle volumetrie già autorizzate (sabbie 463.942 mc e argille 180.000 mc. - Cava Stanga 2006) che, in caso contrario, non sarebbero potute essere estratte per subentrati motivi tecnico/litologici⁵.

A seguito di tale approvazione l'Amministrazione Comunale con Determina n°62751 del 30 settembre 2011 autorizzava l'attività estrattiva nella cava denominata " Podere Stanga 2011" per una volumetria totale pari a mc 1.097.982 di sabbie e ghiaie nonché 180.000 mc di argille; in particolare

Settore A (Lago Brusaiola)	sabbie 333.897 mc
	argille 180.000 mc.

Settore B (Lago Gargatano)	sabbie 764.082 mc.
----------------------------	--------------------

Collaudo rilasciato in data 4/4/2017

Al termine del 2016 le volumetrie estratte risultavano:

sabbie 787.107,09 mc
argille 179.763,04 mc.

Il settore B della cava, ricadendo nel lago Gargatano, è già stato oggetto di collaudo nell'ambito del rilascio della determina 4/4/2017; nel Settore A della cava (in giallo nella planimetria che segue) l'attività di estrazione di materiale è stata ritenuta conclusa già nell'ambito del collaudo 2017 ed il quantitativo residuo potenzialmente estraibile venne già valutato in quella sede.


⁴ derivanti dalla delocalizzazione dell'impianto di trasformazione inerti codice PIAE n°9 ubicato in comune di Monticelli (PC).

⁵ come del resto evidenziato nelle perizie giurate depositate vennero rinvenuti livelli di argilla compatta che non consentirono di raggiungere le quote di scavo di autorizzate.


Riferimenti catastali area richiesta per collaudo cava Stanga 2011

Il presente schema riassuntivo illustra la situazione relativa ai terreni richiesti per il collaudo che risultano di superficie totale pari a 111.570 mq. (vedi ALL. N° 1 "PLANIMETRIA CATASTALE" scala 1:2.000).

FOGLIO C.T.	MAPPALE	SUP.MQ	PROPRIETA'	IN DISPONIBILITA'
20	473	7.755	Soc. Agr. Bassanetti srl	Bassanetti & C. s.r.l.
	6	549	Soc. Agr. Bassanetti srl	Bassanetti & C. s.r.l.
	471	17.360	Soc. Agr. Bassanetti srl	Bassanetti & C. s.r.l.
	516	3.500	Soc. Agr. Bassanetti srl	Bassanetti & C. s.r.l.
28	716	7.816	Soc. Agr. B&B srl	Bassanetti & C. s.r.l.
	730	74.000	Soc. Agr. Bassanetti srl	Bassanetti & C. s.r.l.
	731	590	Soc. Agr. B&B srl	Bassanetti & C. s.r.l.
Totale		111.570		



Planimetria catastale dell'area richiesta per il collaudo



Profondità max scavo autorizzata	20m
Volume utile autorizzato Settore A	Sabbie 333.897 m ³ Argille 180.000 m ³

Volumi estratti (da perizie giurate depositate)

Anno	Sabbie	Argille
2011	131.359,70	8.700,00
2012	182.528,20	15.000,00
2013	89.191,99	5.491,54
2014	170.001,73	57.300,00
2015	71.099,37	41.174,00
2016	142.926,10	52.097,50
Totale	787.107,09	179.763,04

**Residuo Volume da ridistribuire
emerso nell'ambito del collaudo 2017
per il bacino lacustre Gargatano**

**Sabbie 310.874,91 m³
Argille 236,96 m³**

Preventivo di spesa allegato al progetto di cava autorizzato

Movimenti terra a fini naturalistici

- Sistemazione finale e finitura delle sponde lacustri con ripresa del terreno agrario e dei materiali di copertura dai cumuli depositati nell'ambito di cava e creazione di piccole penisole per aumento della biodiversità locale mc 159.760 x € 0,75	€.	119.820,00=
--	----	-------------

Impianti vegetazionali zona umida

Area a Canneto

- Impianto di specie macrofite su di una superficie pari a 4.750 mq x € 10/mq.	€.	47.500,00=
--	----	------------

Area a vegetazione palustre

- Impianto di specie macrofite su di una superficie pari a 15.992 mq x € 10,5/mq.	€.	167.916,00=
---	----	-------------

<u>Inerbimenti e Impianti di cenosi arboree</u>	€.	98.939,00=
---	----	------------

Creazione di stagni

- livellamento delle superfici per regolare lo scolo delle acque meteoriche ed inerbimento iniziale 1.510 mq x € 3/mq.	€.	600,00=
--	----	---------

Filare Monospecifico

- Fornitura e messa a dimora di alberi ad alto fusto di prima grandezza autoctoni per la creazione di una siepe (ml 265) con interdistanza di circa 5 m, inclusa formazione di idonea buca, palo tutore, ricoprimento con torba e successive irrigazioni Esemplari arborei n° 53x €150	€	7.950,00=
---	---	-----------

<u>Risarcimenti Fallanze impianti di cenosi arboree/arbustive cava Podere Stanga</u>	€.	9.196,00=
--	----	-----------

Risarcimenti Fallanze Filare Monospecifico cava Podere Stanga (mitigazione visiva)

- Fornitura e messa a dimora di alberi ad alto fusto di prima grandezza autoctoni per la creazione di una siepe (ml 400) con interdistanza di circa 5 m, inclusa formazione di idonea buca, palo tutore, ricoprimento con torba e successive irrigazioni Esemplari arborei n° 80x €150	€	12.000,00=
---	---	------------

Direzione lavori opere a verde

- Assistenza e controllo agronomico dello stato di avanzamento delle opere di ripristino 10 anni x € 1.500	€.	15.000,00=
---	----	------------

Allestimento parcheggio con formazione di pavimentazione in cong. bituminoso

ottenuta mediante stesura di strato unico di binder (spess 10 cm) con sottostante strato di stabilizzato frantumato 0/30 (10 cm) e uno spessore di 130 cm di ghiaia in sorta debitamente costipata. mq 677 x € 45	€	30.465,00=
--	---	------------

Imprevisti 4%	€.	20.375,00=
.....TOTALE	€.	529.761,00=

Entità scomputo per recuperi ambientali eseguiti nell'ambito del Collaudo 2017

Di seguito si riporta l'entità dei costi dei recuperi naturalistici eseguiti nel settore B (secondo il prezzario applicato per redigere il computo metrico a corredo del progetto autorizzato) e scomputati dall'Amministrazione comunale.

Movimenti terra a fini naturalistici

- Sistemazione finale e finitura delle sponde lacustri con ripresa del terreno agrario e dei materiali di copertura dai cumuli depositati nell'ambito di cava e creazione di piccole penisole per aumento della biodiversità locale
mc 69.550 x € 0,75 €. 52.462,00=

Impianti vegetazionali zona umida

Area a Canneto

- Impianto di specie macrofite su di una superficie pari a
1.200 mq x € 10/mq. €. 12.000,00=

Area a vegetazione palustre

- Impianto di specie macrofite su di una superficie pari a
5.985 mq x € 10,5/mq. €. 62.842,00=

Inerbimenti e Impianti di cenosi arboree €. 20.570,00=

Creazione di stagni

- livellamento delle superfici per regolare lo scolo delle acque meteoriche ed inerbimento iniziale
1.510 mq x € 3/mq. €. 600,00=

Filare Monospecifico

- Fornitura e messa a dimora di alberi ad alto fusto di prima grandezza autoctoni per la creazione di una siepe (ml 265) con interdistanza di circa 5 m, inclusa formazione di idonea buca, palo tutore, ricoprimento con torba e successive irrigazioni
Esemplari arborei n° 53x €150 € 7.950,00=

Risarcimenti Fallanze impianti di cenosi arboree/arbustive cava Podere Stanga €. 9.196,00=

Risarcimenti Fallanze Filare Monospecifico cava Podere Stanga (mitigazione visiva)

- Fornitura e messa a dimora di alberi ad alto fusto di prima grandezza autoctoni per la creazione di una siepe (ml 400) con interdistanza di circa 5 m, inclusa formazione di idonea buca, palo tutore, ricoprimento con torba e successive irrigazioni
Esemplari arborei n° 80x €150 € 12.000,00=

Allestimento parcheggio con formazione di pavimentazione in ghiaia

ottenuta mediante stesura di uno spessore di 130 cm di ghiaia in sorta debitamente costipata.
mq 677 x € 28 € 18.956,00=

Totale parziale € 196.576,00=

Imprevisti 4% € 7.863,00=

.....TOTALE € 204.439,00=

Entità della fidejussione ancora depositata

La fidejussione assicurativa, contratta con Elba Assicurazioni spa, risulta di entità totale pari a € 325.322 (trecentoventicinquemilatrecentoventidue euro); trattasi di importo conforme a quanto originariamente previsto nel progetto esecutivo presentato.

Movimenti terra a fini naturalistici

-Sistemazione finale e finitura delle sponde lacustri con ripresa del terreno agrario e dei materiali di copertura dai cumuli depositati nell'ambito di cava e creazione di piccole penisole per aumento della biodiversità locale
mc 89.8100 x € 0,75 €. 67.358,00=

Impianti vegetazionali zona umidaArea a Canneto

- Impianto di specie macrofite su di una superficie pari a
3550 mq x € 10/mq. €. 35.500,00=

Area a vegetazione palustre

- Impianto di specie macrofite su di una superficie pari a
10.007 mq x € 10,5/mq. €. 105.074,00=

Inerbimenti e Impianti di cenosi arboree €. 78.369,00=

Completamento parcheggio con formazione di pavimentazione in cong. bituminoso

ottenuta mediante stesura di strato unico di binder (spess 10 cm) con sottostante strato di stabilizzato frantumato 0/30 (10 cm)
mq 677 x € 17 € 11.509,00=

Totale parziale € 312.810,00=

Imprevisti 4% € 12.512,00=

.....TOTALE € 325.322,00=

Entità scomputo richiesto per recuperi morfologici eseguitiMovimenti terra a fini naturalistici

-Sistemazione finale e finitura delle sponde lacustri con ripresa del terreno agrario e dei materiali di copertura dai cumuli depositati nell'ambito di cava e creazione di piccole penisole per aumento della biodiversità locale
mc 89.8100 x € 0,75 €. 67.358,00=

Cava Podere Stanga 2014 - Bassanetti & C. srl Aut. n°7141 del 27/01/2016

In data 21 Dicembre 2012 con delibera N°124, il Consiglio Provinciale ha approvato la "Variante P.I.A.E. 2011" che destina al Polo in oggetto, ampliandolo di superficie, ulteriori 2.680.000 mc estraibili.

A seguito di specifica intesa fra l'Amministrazione Provinciale e l'Amministrazione comunale di Piacenza, è stato stabilito che il PIAE, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 7/2004, assumesse valore e gli effetti di PAE.

Nel 2013 il Polo venne sottoposto a ulteriore procedura di "Valutazione di Impatto Ambientale" (denominata Variante SIA 2013) approvata dalla G.C. con delibera n° 192 del 22/07/2014; tale procedura rese attuabili ulteriori 2.001.600 mc di sabbie e ghiaie da estrarre nel Comparto A del Polo PIAE 42.

La VIA pianificò un intervento estrattivo distribuito su 8 annualità di cui il progetto Stanga 2014" ne contempla 5 di cui 3 all'interno del lago Gargatano e 2 nel lago Brusaiola.

A seguito di tale approvazione l'Amministrazione Comunale con Determina n°7141 del 27 gennaio 2016 autorizzava l'attività estrattiva nella cava denominata " Podere Stanga 2014" per una volumetria totale pari a mc 981.874 di sabbie e ghiaie nonché 295.692 mc di limi; in particolare

Settore A1 sabbie 617.520 mc
 limi 178.340 mc.


(Collaudo rilasciato in data 4/4/2017 - lago Gargatano)

Settore A2 sabbie 364.354 mc.
 limi 117.352 mc.

(oggetto della presente richiesta di collaudo)

Le perizie giurate depositate portano a determinare che le volumetrie residue potenzialmente estraibili nella cava Stanga 2014 (porzione ricadente nel lago Brusaiola) siano pari a:

Settore A2 sabbie 32,00 mc
 limi 49.413,00 mc.



Riferimenti catastali area richiesta per collaudo cava Stanga 2014

Il presente schema riassuntivo illustra la situazione relativa ai terreni richiesti per il collaudo che risultano di superficie totale pari a 60.089 mq. (vedi ALL. N° 1 "PLANIMETRIA CATASTALE" scala 1:2.000).

FOGLIO C.T.	MAPPALE	SUP.MQ	PROPRIETA'	IN DISPONIBILITA'
20	5	10.664	Soc. Agricola Bassanetti srl	Bassanetti & C. s.r.l.
20	6	155		Bassanetti & C. s.r.l.
20	470	2.963		Bassanetti & C. s.r.l.
20	471	9.406		Bassanetti & C. s.r.l.
20	472	33.977		Bassanetti & C. s.r.l.
20	473	2.771		Bassanetti & C. s.r.l.
20	516	110		Bassanetti & C. s.r.l.
28	730	43		Bassanetti & C. s.r.l.
Totale		60.089		

Accidentale franamento di circa 60m circa di sponda lacustre


A causa di un accidentale franamento della scarpata nella porzione nord orientale della cava (di cui si è informata l'Amministrazione comunale in occasione della stesura della relazione annuale del 2020 a firma del dott. geol. E. Occhi) la perimetrazione della sponda subì una leggera modifica; in detta porzione era prevista l'istallazione della torretta di avvistamento. Tale inconveniente fece altresì franare in acqua alcuni esemplari di querce di cui era prevista la conservazione.

Trattandosi di una "*Variante non sostanziale*" al progetto esecutivo autorizzato (ai sensi dell'art. 16 comma 17⁶ e art. 20 comma 3⁷ del PIAE vigente) le relative compensazioni verranno concordate con l'Amministrazione comunale nell'ambito

⁶ Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, siano riscontrate difformità rispetto al Piano di coltivazione e sistemazione finale autorizzato, il Comune concede al titolare un termine di 180 giorni per la regolarizzazione. In tal caso, il titolare deve provvedere a prolungare la durata della garanzia finanziaria per un periodo uguale a quello concesso per la regolarizzazione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale. Trascorso inutilmente detto termine il Comune può procedere d'ufficio ai lavori di regolarizzazione, utilizzando le garanzie finanziarie e addebitando al titolare l'eventuale parte eccedente.

⁷ 3. (P) Le varianti al Piano di coltivazione e sistemazione finale considerate, in base alla normativa vigente⁸⁰, sostanziali in relazione agli impatti già valutati in sede di procedura di VIA o di Screening del Progetto unitario, devono essere sottoposte a procedura di VIA o di Screening, con la facoltà di attribuire al provvedimento gli effetti autorizzativi e di eventuale variante agli strumenti di pianificazione di cui all'Art. 14 delle presenti Norme.

del collaudo finale (interventi naturalistici) a cui dovrà essere assoggettata la cava in un prossimo futuro.



Planimetria catastale dell'area richiesta per il collaudo

Entità della fidejussione depositata

La fidejussione assicurativa, contratta con Elba Assicurazioni spa, risulta pari a € 350.000 (trecentocinquantamila euro). L'ammontare della fidejussione è superiore a quanto proposto dal Progetto Esecutivo in quanto la C.T.I.A.E. nella riunione del 26 gennaio 2015 (parere n°334/2015) ha ritenuto che l'importo proposto fosse insufficiente incrementandolo di circa il 57 %.

Preventivo di spesa allegato al progetto di cava autorizzato

Movimenti terra a fini naturalistici

-Sistemazione finale e finitura delle sponde lacustri con ripresa del terreno agrario e dei materiali di copertura dai cumuli depositati nell'ambito di cava e creazione di piccole penisole per aumento della biodiversità locale
mc 165.444 x € 0,75 €. 124.083,00=

Impianti vegetazionali zona umida

Area a Canneto

- Impianto di specie macrofite su di una superficie pari a 60 mq x € 10/mq. €. 600,00=

Area a vegetazione palustre

- Impianto di specie macrofite su di una superficie pari a 2.700 mq x € 10,5/mq. €. 28.350,00=

Interventi a verde (vedi computo di dettaglio) €. 9.493,00=

Risarcimenti Fallanze cava Podere Stanga (vedi computo di dettaglio) € 8.646,00=

Interventi a verde compensazione CO₂ (vedi computo di dettaglio) €. 34.918,00=

Direzione lavori opere a verde

- Assistenza e controllo agronomico dello stato di avanzamento delle opere di ripristino.
5 anni x € 1.500 €. 7.500,00=

Imprevisti 4% €. 8.543,00=

.....TOTALE €. 222.133,00=

Entità scomputo richiesto per recuperi morfologici eseguiti

Movimenti terra a fini naturalistici

-Sistemazione finale e finitura delle sponde lacustri con ripresa del terreno agrario e dei materiali di copertura dai cumuli depositati nell'ambito di cava e creazione di piccole penisole per aumento della biodiversità locale
mc 165.444 x € 0,75 €. 124.083,00=

**Cava Podere Stanga 2017 - Bassanetti & C. srl Aut. n°01/18 del 9/02/2018
(oggetto della presente richiesta di collaudo)**

A seguito della procedura di "*Valutazione di Impatto Ambientale*" (denominata Variante SIA 2013) approvata dalla G.C. con delibera n° 192 del 22/07/2014 (che prevedeva l'intervento distribuito su 8 annualità di cui 5 attivate con la cava Stanga 2014), l'Amministrazione Comunale con Determina n°01/2018 del 9 febbraio 2018 autorizzava l'attività estrattiva nella cava denominata "*Podere Stanga 2017*" che consentita di esaurire le ultime 3 annualità previste dalla Variante SIA 2013 per una volumetria totale pari a :

- sabbie 492.130 mc
- limi 157.108 mc.

Nel Luglio 2018 emerse una inaspettata situazione litostratigrafica con spessori di argille molto maggiori di quanto originariamente previsto. La Bassanetti & C. srl fece quindi richiesta di "*Variante in riduzione al piano di coltivazione*" autorizzato.

La volumetria autorizzata venne quindi ridotta a :


- sabbie 463.721 mc
- limi 9.214 mc.

La differenza di volumetria (ulteriormente pianificabile nel Polo) risultava quindi:

- sabbie 28.859 mc
- limi 147.108 mc.

Ciò premesso le perizie giurate depositate (2018, 2019 e 2020) portano a determinare che le volumetrie residue potenzialmente estraibili (rispetto a quelle autorizzate con la "*Variante in riduzione*") ammontino a:


- sabbie 213,00 mc
- limi 133.395,00 mc.



Riferimenti catastali area richiesta per collaudo cava Stanga 2017

Il presente schema riassuntivo illustra la situazione relativa ai terreni richiesti per il collaudo che risultano di superficie totale pari a 62.460 mq. (vedi ALL. N° 1 "PLANIMETRIA CATASTALE" scala 1:2.000).

FOGLIO C.T.	MAPPALE	SUP.MQ	PROPRIETA'	IN DISPONIBILITA'
20	5	22.059	Soc. Agricola Bassanetti srl	Bassanetti & C. s.r.l.
	470	3.296		Bassanetti & C. s.r.l.
	471	6.431		Bassanetti & C. s.r.l.
	516	4.350		Bassanetti & C. s.r.l.
28	7	15.182		Bassanetti & C. s.r.l.
	653	1.532		Bassanetti & C. s.r.l.
	730	9.610		Bassanetti & C. s.r.l.
Totale		62.460		



Planimetria catastale dell'area richiesta per il collaudo

Preventivo di spesa allegato al progetto di cava autorizzato

Movimenti terra a fini naturalistici

- sistemazione finale e finitura delle sponde lacustri con ripresa del terreno agrario e dei materiali di copertura dai cumuli depositati nell'ambito di cava e creazione di piccole penisole per aumento della biodiversità locale mc 32.878 x € 1	€.	32.878,00=
- movimentazione materiali per realizzazione acque laminari mc 74.503 x € 0,75	€.	55.877,00=

Interventi a verde (vedi computo di dettaglio in relazione Agrovegetazionale) €.

31.525,00=

Arredo paesaggistico

- realizzazione di n°1 torretta di avvistamento in legno a forfait	€.	12.000,00=
- realizzazione sentiero ciclopedonabile ml 950	€.	2.000,00=

Direzione lavori opere a verde

- Assistenza e controllo agronomico dello stato di avanzamento delle opere di ripristino, stesura di relazione annuale 3 anni x € 2.000	€.	6.000,00=
--	----	-----------

Imprevisti 4%

€. 5.691,00=

.....TOTALE €.

147.971,00=

Entità della fidejussione depositata

La fidejussione assicurativa, contratta con Compagnie Francaise d'Assurance pour la Commerce Exterieur S.A., risulta pari a € 175.000 (cento settantacinque mila euro). L'ammontare della fidejussione è superiore a quanto proposto dal Progetto Esecutivo in quanto la competente Agenzia Territoriale e Protezione Civile Servizio Affluenti Po (parere n°18/2019 del 28/02/2019) ha ritenuto che l'importo proposto fosse insufficiente incrementandolo di circa il 18 %.

Entità scomputo richiesto per recuperi morfologici eseguiti

Movimenti terra a fini naturalistici

- sistemazione finale e finitura delle sponde lacustri con ripresa del terreno agrario e dei materiali di copertura dai cumuli depositati nell'ambito di cava e creazione di piccole penisole per aumento della biodiversità locale mc 32.878 x € 1	€.	32.878,00=
- movimentazione materiali per realizzazione acque laminari mc 74.503 x € 0,75	€.	55.877,00=

Totale parziale €

88.758,00=

Imprevisti 4%

€. 3.550,00=

.....TOTALE €.

92.308,00=

Cava Podere Stanga 2018 - Bassanetti Nello srl Aut. n°01/2019 del 03/07/2019

(oggetto della presente richiesta di collaudo)

La Ditta nel Giugno 2018 ha presentato la "*Variante SIA 2018*" volta a ridestinare parte delle volumetrie residue risultanti dalla mancata estrazione di materiale dal bacino lacustre della porzione più antica del Polo ("*Lago Gargatano*") dove l'attività è conclusa ed i ripristini naturalistici sono stati collaudati (vedi Certificato di collaudo rilasciato dall'Amministrazione comunale di Piacenza in data 04/04/2017 allegato in calce al presente documento)


La relazione tecnica a corredo della richiesta di collaudo mise infatti in luce volumetrie residue ancora estraibili per un totale di oltre 969.495 mc.

A seguito dell'approvazione di detta "*Valutazione di Impatto Ambientale*" (Del. G.C. n°146 del 9 22/05/2019) l'Amministrazione Comunale con Determina n°01/2019 del 3 luglio 2019 autorizzava l'attività estrattiva nella cava denominata "*Podere Stanga 2018*" per una volumetria totale pari a mc 324.512 ed in particolare:

- sabbie 287.033 mc
- limi 37.479 mc.

Le perizie giurate depositate (2019, 2020 e la verifica effettuata nel 2021) portano a determinare che le volumetrie residue potenzialmente estraibili ammontano a:

- sabbie 9.062,00 mc
- limi 481,00 mc.



Profondità max scavo autorizzata	20,5m
Volume utile autorizzato	Sabbie 287.033 m ³ Limi 37.479 m ³

Volumi estratti (da perizie giurate depositate e da depositare)

Anno	Sabbie (m ³)	Limi (m ³)
2019	-	-
2020	185.000	-
2021	92.971	36.998
Tot	277.971	36.998


Residuo Volume da ridistribuire

Sabbie 9.062 m³
Limi 481 m³

Riferimenti catastali area richiesta per collaudo cava Stanga 2018

Il presente schema riassuntivo illustra la situazione relativa ai terreni richiesti per il collaudo che risultano di superficie totale pari a 36.799 mq. (vedi ALL. N° 1 "PLANIMETRIA CATASTALE" scala 1:2.000).

FOGLIO C.T.	MAPPALE	SUP.MQ	PROPRIETA'	IN DISPONIBILITA'
28	7	24.440	Soc. Agricola Bassanetti srl	Bassanetti & C. s.r.l.
28	695	2.125		Bassanetti & C. s.r.l.
28	653	2.511		Bassanetti & C. s.r.l.
28	730	7.723		Bassanetti & C. s.r.l.
Totale		36.799		



Planimetria catastale dell'area richiesta per il collaudo

Preventivo di spesa allegato al progetto di cava autorizzato

Movimenti terra a fini naturalistici

-Sistemazione finale e finitura delle sponde lacustri con ripresa del terreno agrario e dei materiali di copertura dai cumuli depositati nell'ambito di cava e creazione di piccole penisole per aumento della biodiversità locale mc 84.731 x € 0,75	€.	63.548,00=
<u>Interventi a verde (vedi computo di dettaglio)</u>	€.	50.811,00=
<u>Interventi a verde compensazione CO₂ (vedi computo di dettaglio cap 4..27.6)</u>	€.	34.070,00=
<u>Direzione lavori opere a verde</u>		
- Assistenza e controllo agronomico dello stato di avanzamento delle opere di ripristino, stesura di relazione annuale 7 anni x € 1.500	€.	10.500,00=
Imprevisti 4%	€.	<u>6.357,00=</u>
.....TOTALE	€.	165.286,00=

Entità della fidejussione depositata

La fidejussione assicurativa, contratta con Zurich Insurance plc, risulta pari a € 190.000 (centonovantamila euro). L'ammontare della fidejussione è superiore a quanto proposto dal Progetto Esecutivo in quanto la competente Agenzia Territoriale e Protezione Civile Servizio Affluenti Po (parere n°18/2019 del 28/02/2019) ha ritenuto che l'importo proposto fosse insufficiente incrementandolo di circa il 13 %.

Entità scomputo richiesto per recuperi morfologici eseguiti

Movimenti terra a fini naturalistici

-Sistemazione finale e finitura delle sponde lacustri con ripresa del terreno agrario e dei materiali di copertura dai cumuli depositati nell'ambito di cava e creazione di piccole penisole per aumento della biodiversità locale mc 84.731 x € 0,75	€.	63.548,00=
Imprevisti 4%	€.	<u>2.542,00=</u>
.....TOTALE	€.	66.090,00=

**POTENZIALITÀ ESTRAIBILE RESIDUA DALL'AREA OGGETTO DELLA
PRESENTE RICHIESTA DI COLLAUDO**

In base alle "perizie giurate annuali" depositate presso codesta spettabile amministrazione, le volumetrie residue nelle cave oggetto della presente richiesta di collaudo risultano:

Cava	Estremi Autorizzazione	Sabbie mc	Limi mc
Stanga 2011 (settore A)	62751/2011	Già computate nel collaudo 2017	
Stanga 2014 (settore A2)	7141/2016	32	49.413
Stanga 2017	01/2018	213	133.395
Stanga 2018	01/2019	9.062	481
Totale parziale		9.307	183.289
Totale generale		192.596	

Verifica potenzialità totale residua dall'area oggetto della presente richiesta di collaudo

Il presente approfondimento tecnico è volto ad avere un'ulteriore conferma sull'entità delle volumetrie lasciate in posto nell'area di intervento risultante dalle perizie giurate depositate a partire da 2016.


La metodologia utilizzata per il calcolo della volumetria residua si è basata sul Codice di calcolo "AUTOCAD Civil 3D" tramite la restituzione del modello tridimensionale a prismoidi⁸ del "terreno stato attuale" (Digital Terrain Model) basandosi sul rilievo eseguito nel Luglio 2023 dal Geom. A. Rubini.

Successivamente, ricostruendo le caratteristiche di scavo previste nei vari Progetti esecutivi⁹ succedutisi sull'area, è stato elaborato un ulteriore modello tridimensionale che rappresenterebbe la morfologia finale dello scavo se fossero stati estratti tutti i quantitativi autorizzati. La fusione dei due modelli ha permesso di calcolare le volumetrie residue lasciate in posto.




La modellazione eseguita ha permesso di confermare che le volumetrie residue calcolate dalle perizie giurate possano ritenersi rispondenti allo stato dei luoghi in quanto la differenza fra i due calcoli è risultato dell'ordine di $\approx 1\%$.

⁸ i punti quotati vengono uniti da segmenti a formare una rete continua di triangoli irregolari

⁹ profondità di scavo e pendenza delle scarpate



Calcolo spessore materiale lasciato in posto rispetto a quanto autorizzato



Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti si rendessero necessari si
porgono
Distinti saluti



Geom. ALBERTO RUBINI
Via Monsignor Guercilena n.15
26010 – MONTODINE (CR)
CF RBNLRT77M27L400T
PI 01439980192

OGGETTO: Dichiarazione di asseveramento ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale 30.01.1995 n° 6 e dell'art. 481 del Codice Penale.

Il sottoscritto ALBERTO RUBINI iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Cremona al N° 1966 nella sua qualità di rilevatore topografico delle opere relative ai recuperi morfologici delle cave di sabbia denominate "CAVA STANGA 2011", "CAVA STANGA 2016", "CAVA STANGA 2018" "CAVA STANGA 2019" in Comune di Piacenza (PC), oggetto della richiesta di Collaudo parziale .

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale 30.01.1995 n. 6 e dell'art. 481 del Codice Penale il rilievo topografico e batimetrico presentato alla scala 1:2.000.

Montodine, 10 Luglio 2023

IL TECNICO
Collegio Geometri
della Provincia di Piacenza
N.° 1996
Rubini Alberto



COMUNE DI PIACENZA

Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio

Servizio Pianificazione Urbanistica

Via G.B. Scalabrini, 11 – 29121 Piacenza

Tel. 0523.492247 – Fax 0523.492228

www.comune.piacenza.it

maria.piccoli@comune.piacenza.it

suap@cert.comune.piacenza.it

COLTIVAZIONE DI CAVE IN LOC. PODERE STANGA DI CUI ALLE AUTORIZZAZIONI COMUNALI N. 62751/2011 (CAVA STANGA 2011) E N. 7141/2016 (CAVA STANGA 2014). POLO N.42

Ditta esercente l'attività: soc. Bassanetti & C. srl con sede in via Granelli 15/A – Monticelli d'Ongina.

CERTIFICATO DI COLLAUDO PARZIALE

Premesso che:

- con convenzione stipulata in data 21/09/2011 a ministero notaio dr. Massimo Toscani e successiva autorizzazione comunale n. 62751 del 30/09/2011 la soc. Bassanetti & C. srl è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di una cava in loc. Podere Stanga di Roncaglia;
- con convenzione stipulata in data 20/11/2015 a ministero notaio dr. Massimo Toscani e successiva autorizzazione comunale n. 7141 del 27/01/2016 la soc. Bassanetti & C. srl è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di altra cava in loc. Podere Stanga di Roncaglia a seguito dell'approvazione del P.I.A.E 2011 che ampliava il polo del podere Stanga;
- che in data 08/03/2017 con nota prot. n. 27171 pervenuta a mezzo PEC è stato richiesto il collaudo parziale con riferimento alle opere di ripristino e qualificazione ambientale delle due cave;
- che i mappali di cui all'autorizzazione n. 62751/2011 oggetto di richiesta di collaudo sono:
 - fg. 28, mapp. n. 16, 658, 659, 660, 687, 688, 662, 663, 664, 665 per un'estensione totale di mq 253.359;
- che i mappali di cui all'autorizzazione n. 7141/2016 oggetto di richiesta di collaudo sono:
 - fg. n. 28, mapp. 14, 659, 664 per un'estensione totale di mq 14.599;

ACCERTATO

in sede di sopralluogo effettuato in data 30/03/2017 in contraddittorio con i legali rappresentanti della soc. intestataria delle autorizzazioni che:

- dalle misurazioni e verifiche effettuate attraverso la sovrapposizione dello stato di fatto con quello di progetto, l'attuale morfologia delle sponde è da ritenersi conforme a quanto previsto nelle suddette autorizzazioni;

PIACENZA PRIMOGENITA

DELL'UNITÀ D'ITALIA





COMUNE DI PIACENZA

Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio

Servizio Pianificazione Urbanistica

Via G.B. Scalabrini, 11 – 29121 Piacenza

Tel. 0523.492247 – Fax 0523.492228

www.comune.piacenza.it

maria.piccoli@comune.piacenza.it

suap@cert.comune.piacenza.it

- i ripristini naturalistici effettuati e le piantumazioni eseguite sono conformi a quanto prescritto dalle autorizzazioni rilasciate sia nel numero che nella varietà;
- sono stati eseguiti i risarcimenti delle fallanze previsti nella porzione nord-orientale;
- è stata modificata l'ubicazione del previsto parcheggio ora allestito in porzione antistante la Cascina Stanga anziché nella parte sud orientale, per motivi di migliore accessibilità alla torretta di avvistamento dell'avifauna allestita in loco, fermo restando la superficie totale che risulta essere pari a mq 690 anziché i previsti mq 677;

CONSIDERATO

che per quanto non più ispezionabile o di difficile ispezione la ditta ha assicurato la perfetta esecuzione delle opere previste;

SI CERTIFICA

che le opere di ripristino ambientale/naturalistico eseguite sulle aree identificate catastalmente come segue:

- autorizzazione n. 62751/2011: fg. 28, mapp. n. 16, 658, 659, 660, 687, 688, 662, 663, 664, 665 per un'estensione totale di mq 253.359;
- autorizzazione n. 7141/2016: fg. n. 28, mapp. 14, 659, 664 per un'estensione totale di mq 14.599;
- modifica dell'ubicazione del parcheggio;

sono state eseguite conformemente alle prescrizioni impartite in sede di rilascio delle autorizzazioni medesime;

COLLAUDA

pertanto le suddette opere di ripristino ambientale con riferimento alla superfici catastali ed alle autorizzazioni di cui sopra, come individuate nelle «tav. 3-4 Planimetrie recupero ambientale» redatte dal geologo dr. Giancarlo Lusignani che si allegano al presente atto quale parte integrante.

Piacenza, li 04/04/2017

Per la soc. Bassanetti C. srl

il legale rappresentante

Baldini Ilva

BASSANETTI & C. s.r.l.

Via Granelli, 15/A - S. NAZZARO

29010 MONTICELLI D'ONGINA

Tel. 0523.815001 Fax. 0523.827861

C.f. e P.IVA/00099250330

Allegati: tav. 3-4 Planimetrie recupero ambientale

PIACENZA PRIMOGENITA

Per il comune di Piacenza

il collaudatore

arch. Taziano Giannessi



DELL'UNITÀ D'ITALIA



Allegato 2

Certificato di collaudo parziale del comparto A del Polo estrattivo n. 42 "Podere Stanga" rilasciato dal comune di Piacenza in data 28/03/2024, comprensivo di verbale di sopralluogo congiunto condotto in data 12/03/2024



COMUNE DI PIACENZA
Settore Pianificazione Strategica
Servizio Urbanistica

Indirizzo:	Via Scalabrini 11 – 29121 Piacenza
Telefono:	0523 492278 – 0523 492230
Email:	protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it
Sito istituzionale:	www.comune.piacenza.it

CLASSIFICAZIONE VI-09 - 2024/35

PROTOCOLLO N. 55844/2024 DEL 02/04/2024

Spett.

Bassanetti & C. s.r.l.

PEC: bassanetti@pec.bassanetti.it

Bassanetti Nello s.r.l.

PEC: bassanettinello@dadapec.com

**Regione Emilia Romagna:
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale
e la Protezione Civile**

Sede di Piacenza

PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

**Provincia di Piacenza:
Servizio Territorio e Urbanistica, Sviluppo e
Trasporti, Sistemi Informativi,
Assistenza agli Enti locali**

PEC: provpc@cert.provincia.pc.it

Comune di Piacenza:

Servizio Ambiente

Sede

OGGETTO: COLTIVAZIONE DI CAVA SITA NEL POLO ESTRATTIVO P.I.A.E. N°42 DENOMINATO

PIACENZA PRIMOGENITA



DELL'UNITÀ D'ITALIA



COMUNE DI PIACENZA
Settore Pianificazione Strategica
Servizio Urbanistica

"PODERE STANGA" AUT. N.62751 DEL 30.09.2011, AUT. N. 007141 DEL 27.01.2016, AUT. N. 01 DEL 01.02.2018, AUT. N. 01 DEL 03.07.2019. TRASMISSIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO PARZIALE.

Si trasmette il certificato di collaudo parziale relativo alle aree di cava site nel Polo Estrattivo P.I.A.E. n°42 corrispondenti allo specchio lacustre "Lago Brusaiola" poste in loc. Podere Stanga di cui alle autorizzazioni Aut. n. 62751 del 30.09.2011, Aut. n. 007141 del 27.01.2016, Aut. n. 01 del 01.02.2018, Aut. n. 01 del 03.07.2019.

Si allegano:

- Certificato di collaudo parziale
- Verbale di sopralluogo
- Istanza di collaudo parziale prot. generale n. 19122 del 05.02.2024

Distinti saluti.

Sottoscritta dal Dirigente
SANDONI MASSIMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PIACENZA PRIMOGENITA



DELL'UNITÀ D'ITALIA



COMUNE DI PIACENZA

Settore Pianificazione Strategica
Servizio Urbanistica

Indirizzo:	Via Scalabrini 11 – 29121 Piacenza
Telefono:	0523 492278 – 0523 492230
Email:	protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it
Sito istituzionale:	www.comune.piacenza.it

OGGETTO: Coltivazione di cava sita nel Polo Estrattivo P.I.A.E. n°42 denominato “Podere Stanga” Aut. n.62751 del 30.09.2011, Aut. n. 007141 del 27.01.2016, Aut. n. 01 del 01.02.2018, Aut. n. 01 del 03.07.2019. CERTIFICATO DI COLLAUDO PARZIALE.

Ai sensi della L.R. n. 17/1991 e del PIAE – Variante 2017 approvato con D.C.P. n. 39 del 30/11/2020

IL COLLAUDATORE

Premesso che il Comune di Piacenza ha autorizzato le attività di coltivazione delle cave di sabbia e ghiaia site in loc. Podere Stanga, incluse nel Polo Estrattivo P.I.A.E. n° 42, Comparto A, corrispondenti all'attuale specchio lacustre “Lago Brusaiola”, con le seguenti autorizzazioni:

- Cava "Podere Stanga 2011" autorizzazione n.62751/2011 (Bassanetti & C. srl)
- Cava "Podere Stanga 2014" autorizzazione n.7141/2016 (Bassanetti & C. srl)
- Cava "Podere Stanga 2017" autorizzazione n.01/2018 (Bassanetti & C. srl)
- Cava "Podere Stanga 2018" autorizzazione n.01/2019 (Bassanetti Nello srl);

Vista l'istanza assunta a prot. generale n. 19122 del 05.02.2024 trasmessa dalla ditta BASSANETTI & C. s.r.l. finalizzata al collaudo parziale relativo alle aree corrispondenti allo specchio lacustre “Lago Brusaiola”;

Vista la documentazione tecnica allegata all'istanza redatta dal tecnico incaricato Dott. Geol. Giancarlo Lusignani, completa di asseverazione ai sensi dell'art. 22 della L.R. 6/95 e dell'art. 481 del C.P. a firma del Geom. Alberto Rubini relativa al rilevamento topografico/batimetrico delle aree oggetto di escavazione e ripristino;

Richiamate la Determinazione Dirigenziale n° 2533 del 05.11.2021 con cui il Comune di Piacenza ha concluso positivamente la Conferenza dei Servizi relativa al Procedimento Unico per l'approvazione, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n°24 del 21.12.2017 e smi, del progetto di ampliamento dell'impianto fisso di lavorazione inerti “Podere Stanga” codice P.I.A.E. n°41 in strada Gargatano n°51, e la Delibera di C.C. n°40 del 06.12.2021 con cui è stata ratificata l'approvazione della variante agli strumenti urbanistici comunali per l'ampliamento dell'attività produttiva esistente in variante alle attività estrattive e conseguenti ripristini in essere;





COMUNE DI PIACENZA

Settore Pianificazione Strategica
Servizio Urbanistica

Richiamati gli artt. 17 e 23 delle Norme Tecniche del PIAE (Variante 2017) approvato con D.C.P. n. 39 del 30.11.2020, in cui si prevede che i collaudi delle opere di sistemazione finale, anche parziali, siano di competenza del Comune e che a tal fine possa avvalersi della collaborazione del competente servizio regionale, con funzione di Polizia Mineraria;

Preso atto del Verbale di sopralluogo effettuato dal personale tecnico del Servizio Urbanistica in data 12.03.2024 presso il polo estrattivo P.I.A.E. n°42 denominato "Podere Stanga" in contraddittorio con il tecnico incaricato dalla ditta richiedente Dott. Geol. Emanuele Emani e con il supporto del Dott. Geol. Davide Giannini del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, in cui si è accertato quanto segue:

- oggetto del collaudo parziale è il solo specchio lacustre denominato "Lago Brusaiola", con esclusione dei ripristini ambientali delle sponde, che sarà richiesto successivamente, una volta completate le piantumazioni previste dal progetto;
- per quanto ispezionabile, risultano correttamente eseguite le opere di ripristino in conformità ai contenuti del progetto, per quanto riguarda il solo specchio lacustre "Lago Brusaiola";
- per quanto non ispezionabile, si fa riferimento all'asseverazione del Geom. Alberto Rubini relativa al rilevamento topografico/batimetrico delle aree oggetto di escavazione e ripristino, prodotta ai sensi dell'art. 22 della L.R. 6/95 e dell'art. 481 del C.P. ed allegata alla Relazione Tecnica redatta dallo Studio Lusignani ed allegata all'istanza di collaudo parziale prot. generale n. 19122 del 05.02.2024;
- in vista del collaudo definitivo, comprensivo dei ripristini ambientali sulle sponde del lago, occorrerà definire in modo congiunto l'esatta posizione ove la ditta dovrà ricollocare gli esemplari arborei andati persi a causa della parziale frana della sponda avvenuta nella porzione nord dello specchio lacustre.

Per tutto quanto sopra elencato

CERTIFICA

che le opere di ripristino ambientale eseguite nell'area di escavazione corrispondente allo specchio lacustre "Lago Brusaiola" sita nel Polo estrattivo P.I.A.E. n°42 denominato "Podere Stanga" sono state eseguite in conformità a quanto disposto dalle seguenti autorizzazioni:

- Cava "Podere Stanga 2011" autorizzazione n.62751/2011 (Bassanetti & C. srl)
- Cava "Podere Stanga 2014" autorizzazione n.7141/2016 (Bassanetti & C. srl)
- Cava "Podere Stanga 2017" autorizzazione n.01/2018 (Bassanetti & C. srl)
- Cava "Podere Stanga 2018" autorizzazione n.01/2019 (Bassanetti Nello srl);

COLLAUDA

PIACENZA PRIMOGENITA



DELL'UNITÀ D'ITALIA



COMUNE DI PIACENZA

Settore Pianificazione Strategica
Servizio Urbanistica

le suddette opere di ripristino ambientale con riferimento alle autorizzazioni di cui sopra, come individuate negli elaborati allegati all'istanza di collaudo redatti dallo Studio Lusignani, che si allegano al presente atto quale parte integrante.

Piacenza, lì 28/03/2024

Per la Ditta Bassanetti & C. s.r.l.
il Legale Rappresentante
Vincenzo Torre

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*

Per il Comune di Piacenza
il Collaudatore
Dott. Massimo Sandoni

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*

Per la Ditta Bassanetti Nello s.r.l.
la Legale Rappresentante
Simona Bassanetti

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*

Allegati:

Verbale di sopralluogo eseguito in data 12.03.2024

Istanza di collaudo parziale assunta a prot. gen. n. 19122 del 05.02.2024 completa di allegati (Tav. 1, 2, 3, 4, 5 e Relazione Tecnica).

PIACENZA PRIMOGENITA



DELL'UNITÀ D'ITALIA



COMUNE DI PIACENZA

Settore Pianificazione Strategica
Servizio Urbanistica

Indirizzo:	Via Scalabrini 11 – 29121 Piacenza
Telefono:	0523 492278 – 0523 492230
Email:	protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it
Sito istituzionale:	www.comune.piacenza.it

OGGETTO: Collaudo parziale della cava sita nel Polo Estrattivo P.I.A.E. n°42 denominato "Podere Stanga" Aut. n.62751 del 30.09.2011, Aut. n. 007141 del 27.01.2016, Aut. n. 01 del 01.02.2018, Aut. n. 01 del 03.07.2019. VERBALE DI SOPRALLUOGO.

Vista l'istanza assunta a prof. generale n. 19122 del 05.02.2024 trasmessa dalla ditta BASSANETTI & C. s.r.l. finalizzata al collaudo parziale e conseguente riduzione della polizza fidejussoria relativi allo specchio lacustre "Lago Brusaiola" corrispondente all'area di escavazione sita nel Polo estrattivo P.I.A.E. n°42 denominato "Podere Stanga";

Vista la documentazione tecnica allegata all'istanza redatta dal tecnico incaricato Dott. Geol. Giancarlo Lusignani, completa di asseverazione ai sensi dell'art. 22 della L.R. 6/95 e dell'art. 481 del C.P. a firma del Geom. Alberto Rubini relativa al rilevamento topografico/batimetrico delle aree oggetto di escavazione e ripristino;

Preso atto che nel 2017 il Comune di Piacenza ha provveduto al collaudo parziale della porzione di Polo estrattivo corrispondente al Lago Gargatano;

Preso atto altresì che il Comune di Piacenza con Determinazione Dirigenziale n° 2533 del 05.11.2021 ha concluso positivamente la Conferenza dei Servizi relativa al Procedimento Unico per l'approvazione, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n°24 del 21.12.2017 e smi, del progetto di ampliamento dell'impianto fisso di lavorazione inerti "Podere Stanga" codice P.I.A.E. n°41 in strada Gargatano n°51, e con Delibera di C.C. n°40 del 06.12.2021 è stata ratificata l'approvazione della variante agli strumenti urbanistici comunali per l'ampliamento dell'attività produttiva esistente in variante alle attività estrattive e conseguenti ripristini in essere.

Dato atto che l'attuale istanza di collaudo parziale si riferisce allo specchio lacustre "Lago Brusaiola" corrispondente alle aree così definite:

- Cava "Podere Stanga 2011" autorizzazione n.62751/2011 (Bassanetti & C. srl)
- Cava "Podere Stanga 2014" autorizzazione n.7141/2016 (Bassanetti & C. srl)
- Cava "Podere Stanga 2017" autorizzazione n.01/2018 (Bassanetti & C. srl)
- Cava "Podere Stanga 2018" autorizzazione n.01/2019 (Bassanetti Nello srl);

Richiamati gli artt. 17 e 23 delle Norme Tecniche del PIAE (Variante 2017) approvato con D.C.P. n. 39 del 30.11.2020, in cui si prevede che i collaudi delle opere di sistemazione finale,





COMUNE DI PIACENZA

Settore Pianificazione Strategica
Servizio Urbanistica

anche parziali, siano di competenza del Comune e che a tal fine possa avvalersi della collaborazione del competente servizio regionale, con funzione di polizia mineraria;

In data 12.03.2024 alle ore 10.45 si procede ad eseguire apposito sopralluogo tecnico presso il polo estrattivo P.I.A.E. n°42 denominato "Podere Stanga" alla presenza dei seguenti soggetti:

- Dott.ssa Elisa Brigati (Comune di Piacenza – Responsabile Servizio Urbanistica)
- Arch. Sara Scaringella (Comune di Piacenza – Servizio Urbanistica)
- Dott. Geol. Davide Giannini (Regione Emilia Romagna – Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile)
- Dott. Geol. Emanuele Emani (in rappresentanza della ditta BASSANETTI & C. s.r.l. e Bassanetti Nello srl)

da cui si rileva quanto segue:

Oggetto del presente collaudo è il solo specchio lacustre denominato "Lago Brusaiola", con esclusione dei ripristini ambientali delle sponde, che sarà richiesto successivamente, una volta completate le piantumazioni previste dal progetto.

La prima parte del sopralluogo è dedicata all'osservazione delle sponde del lago "Gargatano grande", area in cui il ripristino ambientale è da tempo completato e che è stato collaudato nel 2017, al fine di conoscere il futuro l'aspetto del lago oggetto del presente collaudo, una volta che le sistemazioni ambientali saranno anch'esse terminate.

In seconda battuta, si è percorsa la sponda Est del "Lago Brusaiola", oggetto di collaudo, osservandone la conformazione ed il punto di scarico dell'impianto estrattivo e la sottostante sedimentazione del materiale.

Successivamente, attraversato il ponte sul Canale di Bonifica "Armalunga", si è presa visione dello specchio lacustre "Gargatano piccolo", ricadente nel Comparto B del polo estrattivo e non oggetto del presente collaudo, ove sono incorso operazioni di dragaggio.





COMUNE DI PIACENZA

Settore Pianificazione Strategica
Servizio Urbanistica

Infine, si è percorsa la sponda Ovest del "Lago Brusaiola", oggetto di collaudo, percorrendo la Strada del Gargatano, fino a raggiungere il secondo ponte sul Canale di Bonifica "Armalunga", da dove si è potuta visionare la porzione nord dello specchio lacustre, comprensiva di una limitata area accidentalmente franata nel 2020. In vista del collaudo definitivo, comprensivo dei ripristini ambientali sulle sponde del lago, occorrerà definire in modo congiunto l'esatta posizione ove la ditta dovrà ricollocare gli esemplari arborei andati persi a causa della parziale frana della sponda.

Concluso il sopralluogo, per quanto ispezionabile, si può confermare che, alla data odierna, risultano eseguite le opere di ripristino in conformità ai contenuti del progetto, per quanto riguarda il solo specchio lacustre "Lago Brusaiola".



Per quanto non ispezionabile, si fa invece riferimento all'asseverazione del Geom. Alberto Rubini relativa al rilevamento topografico/batimetrico delle aree oggetto di escavazione e ripristino, prodotta ai sensi dell'art. 22 della L.R. 6/95 e dell'art. 481 del C.P. ed allegata alla Relazione Tecnica redatta dallo Studio Lusignani ed allegata all'istanza di collaudo parziale prot. generale n. 19122 del 05.02.2024.

Il sopralluogo si conclude alle ore 12 circa.

Per il Comune di Piacenza:


Dott.ssa Elisa Brigati

Arch. Sara Scaringella


.....

.....

Per la Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile:

Dott. Geol. Davide Giannini


.....

Per la ditta Bassanetti & c. srl e Bassanetti Nello srl:

Dott. Geol. Emanuele Emami


.....

PIACENZA PRIMOGENITA



DELL'UNITÀ D'ITALIA